

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 settembre 1989

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1988, n. 22.
 Interventi a favore dei Servizi di sviluppo agricolo . Pag. 2

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1988, n. 23.
 Interventi finanziari a sostegno del settore commerciale.
 Pag. 4

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1989, n. 1.
 Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 38 riguardante «disciplina dei criteri per l'assegnazione e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del secondo comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457» Pag. 8

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1989, n. 2.
 Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 1989.
 Pag. 8

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1989, n. 3.
 Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 1989, II provvedimento Pag. 8

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1989, n. 3.
 Interventi regionali in materia di protezione civile . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1989, n. 4.
 Istituzione dell'ufficio del difensore civico in Sardegna.
 Pag. 12

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1989, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e disposizioni varie Pag. 15

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1989, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, concernente: «I controlli sugli enti locali». Pag. 18

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 22 novembre 1988, n. 50.
 Disposizioni sulla classificazione e manutenzione della rete viaria rurale Pag. 19

LEGGE PROVINCIALE 22 novembre 1988, n. 51.
 Misure nel settore socio-sanitario Pag. 20

LEGGE PROVINCIALE 28 novembre 1988, n. 52.
 Norme concernenti la dirigenza Pag. 22

LEGGE PROVINCIALE 5 dicembre 1988, n. 53.
 Autorizzazione di maggiori spese a carico dell'esercizio finanziario 1988 per interventi di emergenza nelle zone colpite dalle calamità naturali o avversità atmosferiche dell'estate 1988, nonché per l'attività di pronto intervento con eliambulanza.
 Pag. 22

LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54.
 Modifiche all'ordinamento del personale Pag. 23

LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 55.
 Modifiche alla normativa sul commercio: legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 «Disciplina del commercio»; legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7 «La nuova disciplina del commercio ambulante»; legge provinciale 13 novembre 1986, n. 27 «Credito al commercio». Pag. 29

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1988, n. 22.

Interventi a favore dei Servizi di sviluppo agricolo.*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 22 del 1° dicembre 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Molise in armonia con lo statuto regionale e le funzioni amministrative attribuite alle regioni dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed in attuazione del regolamento CEE, 270 del 6 febbraio 1979 e secondo quanto previsto dal regolamento CEE 797 del 30 marzo 1985, emana le norme di attuazione dei Servizi regionali di sviluppo agricolo.

I Servizi regionali di sviluppo agricolo (S.S.A.) hanno lo scopo di elevare la professionalità degli operatori agricoli, contribuire all'incremento della produttività e dei redditi, nonché, all'ammodernamento delle aziende agricole.

I S.S.A. hanno le seguenti finalità:

- 1) esercitare le attività di assistenza tecnica specializzata e polivalente;
- 2) provvedere alla divulgazione tempestiva delle innovazioni normative, tecniche e scientifiche nel settore agricolo;
- 3) fornire consulenze sia per la gestione che per la riconversione aziendale e culturale;
- 4) provvedere all'aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori agricoli;
- 5) curare la formazione e la qualificazione professionale dei giovani operatori agricoli;
- 6) elevare la professionalità e la specializzazione dei tecnici cui sono affidati i servizi di sviluppo agricolo;
- 7) elaborare proposte ed assumere iniziative atte a migliorare e tutelare produzioni animali e vegetali, regionali;
- 8) progettare e curare attività di ricerche nel campo della sperimentazione produttiva, della conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli regionali.

La Regione garantisce il pluralismo nell'istituzione del S.S.A. anche tramite l'autogestione dei servizi da parte di imprenditori agricoli e la partecipazione delle loro organizzazioni professionali.

Art. 2.

Compiti della regione

Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta regionale, il piano pluriennale di formazione e il piano pluriennale dei S.S.A.

La giunta regionale:

propone al consiglio l'approvazione del piano pluriennale dei S.S.A.;

sulla base delle proposte dell'ERSAM, formula ed approva i programmi stralcio annuali di attività del piano pluriennale dei S.S.A.

La competente commissione consiliare esprime preventivo parere sugli stessi nel termine perentorio di giorni quindici dalla data in cui pervengono alla presidenza del consiglio regionale.

verifica l'attuazione del piano e dei programmi stralcio annuali; eroga i finanziamenti di competenza regionale; riconosce e abilita i gruppi di base e i centri di coordinamento previo parere tecnico dell'ERSAM di cui al successivo art. 3; propone al consiglio regionale specifico piano pluriennale di corsi di formazione professionale, di aggiornamento o di riqualificazione di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Compiti dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise (E.R.S.A.M.)

L'E.R.S.A.M., sentito il comitato tecnico scientifico di cui al successivo art. 4:

a) predispone e invia alla giunta regionale i piani pluriennali regionali dei S.S.A. nonché i programmi annuali di cui all'art. 8 del regolamento CEE n. 270 del 6 febbraio 1978, compresi i progetti e le iniziative che intende realizzare direttamente;

b) propone, promuove e realizza, nell'ambito dei piani pluriennali e degli stralci annuali, progetti ed iniziative di propria competenza o ad esso affidati, avvalendosi anche di enti o istituti pubblici e privati.

È di competenza dell'E.R.S.A.M. e previsto nel piano pluriennale e negli stralci annuali dei S.S.A.:

il servizio di divulgazione, assistenza specializzata, informazione e documentazione, particolarmente sui mercati, sulle tecniche di allevamento animale e coltivazione vegetale, di difesa fitosanitaria, meccanizzazione a supporto ed integrazione alle attività svolte dalle strutture autogestite.

L'E.R.S.A.M. inoltre:

esprime parere sull'idoneità all'esercizio dell'assistenza tecnica dei gruppi di base previsti nel piano pluriennale e negli stralci annuali, dei centri di coordinamento autogestiti, previo accerciamento dei requisiti previsti al successivo art. 7;

svolge, nei limiti previsti dai Piani pluriennali e negli stralci annuali, tramite gruppi di base, attività di consulenza alla gestione aziendale.

L'E.R.S.A.M., nella formulazione dei programmi e nell'articolazione dei progetti attua la più ampia partecipazione dei soggetti interessati sentendo anche le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative presenti nella Regione.

Art. 4.

Comitato tecnico scientifico

L'E.R.S.A.M. istituisce, con proprio atto, il comitato tecnico scientifico.

Il comitato tecnico scientifico è organo di consulenza dell'E.R.S.A.M. nelle materie di cui alla presente legge. Può esser sentito dalla Regione.

Il comitato tecnico scientifico particolarmente ha il compito di: elaborare, in armonia con le scelte e gli obiettivi della programmazione regionale e settoriale agricola nonché delle proposte di attività delle strutture autogestite, il piano pluriennale di assistenza tecnica, divulgazione, attività dimostrative, ricerca, sperimentazione compresa la parte relativa alla formazione professionale. Il piano pluriennale è articolato in programmi annuali con la specificazione delle linee metodologiche, degli obiettivi da conseguire e delle previsioni dei costi;

esercita le altre funzioni previste dalla presente legge.

Il comitato resta in carica 5 anni ed è composto da:

il Presidente dell'E.R.S.A.M. o un membro del consiglio di amministrazione dello stesso, da lui delegato, che lo presiede;

il responsabile del settore divulgazione, ricerca e sperimentazione in campo agricolo della Regione;

un funzionario dell'E.R.S.A.M. designato dal consiglio di amministrazione dell'ente;

il responsabile del settore formazione professionale della Regione;

due docenti della facoltà di agraria - Scienze delle preparazioni alimentari, dell'università del Molise designati dal consiglio di facoltà; quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro organizzazioni regionali, in proporzione all'effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse;

un agronomo designato dal proprio ordine professionale;

un veterinario designato dal proprio ordine professionale;

un perito agrario designato dal collegio dei periti agrari;

un rappresentante delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute in base alla legge regionale n. 24 del 28 agosto 1984 designato dalle stesse;

un rappresentante delle centrali cooperative designato dalle organizzazioni regionali maggiormente rappresentative.

La funzione di segretario è svolta da un dipendente dell'E.R.S.A.M. di livello non inferiore all'ottavo.

Il comitato è convocato dal presidente. È validamente riunito con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica.

Ai componenti il comitato tecnico-scientifico, dipendenti dell'amministrazione regionale e dell'E.R.S.A.M., spettano il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta - se dovuta - nella misura prevista dall'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 11 e successive modificazioni.

Ai componenti esterni sia all'amministrazione regionale che all'E.R.S.A.M., spetta inoltre per ogni giornata di seduta, un'indennità pari a quella prevista dall'art. 1 della legge regionale 1º marzo 1983, n. 7 e successive modificazioni.

Art. 5.

Liquidazione e rendicontazione delle spese per le funzioni di assistenza tecnica

L'E.R.S.A.M., provvede alle liquidazioni delle spese per le funzioni di assistenza tecnica di propria competenza con i fondi a tal fine messi a disposizione dalla Regione.

L'E.R.S.A.M. relaziona e rendiconta annualmente, entro il 31 marzo dell'anno successivo, alla giunta regionale sull'attività svolta e le spese sostenute.

I rendiconti sono approvati dalla giunta regionale.

Art. 6.

Strutture di consulenza di base - Centri di coordinamento

La consulenza alla gestione aziendale è realizzata, secondo quanto previsto nel piano pluriennale e nei programmi annuali, da strutture autogestite emanazione delle organizzazioni professionali agricole o promosse dall'E.R.S.A.M. Esse sono:

I gruppi di base, riconosciuti dalla giunta regionale, che svolgono compiti di assistenza tecnica, attività dimostrative ed informazione tecnico-economica in favore degli operatori agricoli per la diffusione delle più rispondenti tecniche colturali e di conduzione degli allevamenti ed in genere per una più efficace gestione dell'impresa agricola. Essi, inoltre, provvedono ad instaurare gli opportuni collegamenti con gli altri interventi dei S.S.A. ed in particolare con quelli specialistici.

I gruppi di base espressione delle organizzazioni professionali possono associarsi ai centri di coordinamento.

I centri di coordinamento, espressione delle organizzazioni professionali agricole che assumono la responsabilità della gestione degli stessi, riconosciuti dalla giunta regionale previo parere dell'E.R.S.A.M., secondo quanto disposto dall'art. 6, rappresentano i gruppi di base nei rapporti con regione, svolgono attività propositiva a favore dei gruppi; assumono, con apposito contratto di lavoro autonomo secondo quanto previsto agli artt. 2222 e seguenti del codice civile, i tecnici dei gruppi su indicazione degli stessi; li assegnano ad essi per i compiti di consulenza alla gestione; predispongono i programmi dei singoli gruppi di base, evidenziando la complementarietà degli interventi di assistenza tecnica, formazione professionale e divulgazione agricola; sono responsabili delle attività autogestite dai singoli gruppi di base per l'attuazione dei programmi.

I centri di coordinamento relazionano e rendicontano annualmente, entro il 31 marzo dell'anno successivo, alla giunta regionale e all'E.R.S.A.M. sull'attività svolta e sulle spese sostenute. I rendiconti sono approvati dalla giunta regionale.

Art. 7.

Requisiti delle strutture di consulenza di base autogestite e dei centri di coordinamento

I gruppi di base devono:

essere costituiti in società semplice, secondo quanto previsto dal codice civile, per le sole finalità di cui alla presente legge, previo riconoscimento da parte della giunta regionale espresso su parere dell'E.R.S.A.M.; tale riconoscimento è valido ai fini delle disposizioni dell'art. 12 del regolamento CEE 797/85; essere costituiti da un numero tali di aziende, con una superficie totale complessiva di

almeno 400 ettari, ed ubicate nel territorio di un solo comune o di comuni limitrofi, rappresentata ognuna dall'imprenditore agricolo o coadiuvante identificato secondo quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile;

essere assistiti da un tecnico avente i requisiti previsti dall'art. 9; avere durata non inferiore ai 5 anni;

presentare il programma pluriennale di attività e gli stralci annuali, secondo le disposizioni di cui all'art. 10;

eleggere un Presidente quale responsabile e rappresentante del gruppo medesimo;

avere denominazione e sede propria.

I centri di coordinamento devono:

essere emanazione delle organizzazioni professionali agricole (presenti nel comitato tecnico scientifico) e associare almeno 10 gruppi di base;

essere associazioni senza scopo di lucro.

Ad ogni centro di coordinamento è concesso, previo parere dell'E.R.S.A.M., l'impiego di tecnici agricoli con funzione di coordinamento secondo i sottoindicati parametri:

da 10 a 20 gruppi associati un (1) tecnico;

da 20 a 30 gruppi associati due (2) tecnici;

oltre 30 gruppi associati tre (tre) tecnici.

Tali tecnici sono assunti dai centri di coordinamento, con contratto di lavoro autonomo secondo quanto previsto dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

Art. 8.

Assistenza tecnica specializzata autogestita dalle associazioni dei produttori e dalle cooperative

Le associazioni dei produttori e le loro unioni, riconosciute ai sensi della legge regionale n. 23 del 28 agosto 1984, e le cooperative agricole e i loro consorzi possono presentare progetti di assistenza tecnica specializzata inerente i settori produttivi di loro competenza.

Tali progetti, ammessi al finanziamento, sono realizzati in collaborazione con l'E.R.S.A.M.

Analogamente sono abilitati a richiedere tale forma di assistenza le aziende, la cui superficie sarà determinata in sede di approvazione del piano pluriennale o annuale dei S.S.A.

Art. 9.

Personale

Il personale da adibire ai compiti di cui alla presente legge è formato da:

dipendenti dell'E.R.S.A.M.;

dipendenti regionali;

tecnici addetti al funzionamento delle strutture autogestite e dei centri di coordinamento facenti capo alle organizzazioni professionali agricole utilizzate dalle stesse con rapporto di lavoro di diritto privato.

Al fine di attivare prontamente il servizio di assistenza tecnica, il personale in attività presso gli uffici centrali e periferici dell'assessorato all'agricoltura e foreste, in possesso delle qualifiche professionali necessarie, può, a secondo dei livelli funzionali richiesti essere comandato presso l'Ente regionale di sviluppo del Molise per un anno.

Decorso tale termine, può essere richiesto da parte degli interessati il trasferimento all'E.R.S.A.M.

Con legge regionale è variata, per le unità strettamente necessarie nonché per le qualifiche, la pianta organica del personale di cui alla tabella «A» della legge regionale 9 novembre 1977, n. 40: «Norme per l'organizzazione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise».

I tecnici, necessari al funzionamento delle strutture autogestite e dei centri di coordinamento, sono scelti prioritariamente tra quelli che dimostrano di aver frequentato con profitto i corsi di formazione per divulgatori di cui al Regolamento CEE 270/79 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì utilizzati i tecnici agricoli che abbiano frequentato con profitto appositi corsi di formazione, di cui agli artt. 2 e 3, di durata non inferiore a tre mesi.

Il personale tecnico per essere ammesso a frequentare i corsi deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in scienze agrarie - laurea in scienze forestali e laurea in scienze delle preparazioni alimentari;

diploma di perito agrario o maturità professionale di indirizzo agrario.

La modalità di selezione è la stessa prevista per i corsi dal Regolamento CEE 270/79.

L'E.R.S.A.M. è autorizzato ad assumere, tramite concorso pubblico, le unità strettamente necessarie all'attuazione dei servizi di sviluppo agricolo di propria competenza e per i posti autorizzati dalla giunta Regionale.

Potranno partecipare al concorso:

i tecnici in possesso di attestato di frequenza con profitto dai corsi previsti in applicazione del Regolamento CEE 270/79;

il personale dell'assistenza tecnica agricola (gruppi di sviluppo) delle comunità montane di Trivento, Riccia, Frosolone ed Agnone nell'ambito del progetto speciale 33 della Cassa per il Mezzogiorno in servizio alla data del 31 dicembre 1985 e/o abbiano svolto tre anni di servizio presso gli stessi enti nell'ambito dello stesso progetto, purché in possesso dei titoli di studio richiesti e di attestazione di partecipazione a corsi di qualificazione sull'assistenza tecnica.

L'espletamento del concorso e l'assegnazione del personale avverrà entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

Il personale assunto di provenienza dalle comunità montane dovrà svolgere un corso di perfezionamento di 30 giorni realizzato dall'E.R.S.A.M., su indicazione della Regione e in collaborazione con il CFDA/ACM.

Il personale E.R.S.A.M. addetto ai servizi S.S.A. sia quello addetto alle strutture autogestite, frequenta un corso di aggiornamento annuale di almeno due settimane.

Art. 10.

Procedure, parametri e modalità di finanziamento

I gruppi di base o per essi i centri di coordinamento, a cui sono associati i soggetti di cui all'art. 8, presentano all'E.R.S.A.M., entro il 31 luglio, indicazioni circa l'attività pluriennale e annuale che intendono svolgere.

L'E.R.S.A.M., sulla base dell'elaborazione del comitato tecnico scientifico, presenta alla regione per l'approvazione, il piano pluriennale ed i piani stralcio annuali.

Sulla base dell'approvazione del piano pluriennale e dei singoli piani annuali la giunta regionale eroga all'E.R.S.A.M. il 90% della spesa per il complesso delle attività previste.

Per gli anni successivi al primo, previa l'approvazione dei rendiconti la giunta provvede al saldo della spesa e alle anticipazioni nella stessa misura.

L'E.R.S.A.M. eroga annualmente quanto dovuto in base alle seguenti modalità:

l'80% all'inizio dell'attività dei gruppi di base;

il restante 20%, nell'anno successivo a rendiconto approvato;

per i compiti di propria competenza procede secondo l'avanzamento dell'attività.

La Regione riconosce per le spese di gestione e coordinamento annualmente ai centri di coordinamento un contributo pari al 5% del costo dell'attività di ogni gruppo associato, che eroga entro il 31 gennaio.

I progetti annuali di ricerca applicata promossi dall'E.R.S.A.M. sono approvati dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare e possono attuarsi tramite istituti universitari, enti ed organismi specializzati operanti nel settore della ricerca, regolando i relativi rapporti con apposite convenzioni.

Art. 11.

Formazione, qualificazione e aggiornamento delle persone occupate in agricoltura

Per consentire alle persone che lavorano in agricoltura che abbiano superato i 18 anni ma non abbiano compiuto i 56 anni di età, di acquistare una nuova qualificazione nella professione agricola o di migliorare quella posseduta, la Regione, anche in attuazione delle norme comunitarie in particolare a quanto previsto all'art. 21 del Regolamento CEE 797/85 e all'art. 17 del D.M. MAF del 12 settembre 1985, nel rispetto delle leggi regionali n. 3/1983 e n. 8/1985 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge nazionale n. 845/1978, promuove appositi corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento, di cui agli articoli precedenti.

I corsi sono finalizzati:

a) alla qualificazione ed aggiornamento professionale di imprenditori coadiuvanti familiari e salariati agricoli;

b) alla formazione complementare, che consenta ai giovani imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 anni di soddisfare ai requisiti richiesti per l'ottenimento del premio di insediamento;

c) alla formazione di dirigenti di associazioni dei produttori e cooperative.

La giunta regionale, mediante apposite convenzioni affida ad enti particolarmente qualificati l'organizzazione, lo svolgimento di corsi o tirocini sopraindicati.

Alle iniziative di formazione professionale si farà fronte, con i finanziamenti settoriali previsti nel bilancio Regionale.

Art. 12.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e con le somme che saranno attribuite in applicazione del regolamento CEE n. 270/1979, nonché con parte dei fondi previsti nel bilancio della Regione e relativi ai capitoli della formazione professionale.

La presente legge per l'anno 1988 non comporta oneri di spesa.

La stessa legge approvativa dei bilanci regionali provvederà a quantificare l'onere annuale di spesa derivante dall'applicazione della presente legge.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 21 novembre 1988

DI LAURA FRATTURA

89R0234

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1988, n. 23.

Interventi finanziari a sostegno del settore commerciale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 22 del 1º dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Molise, al fine di favorire il rilancio e l'ammodernamento del settore distributivo e di promuovere forme associative, prevede, con la presente legge interventi finanziari a sostegno delle piccole e medie imprese commerciali, secondo i limiti e le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.*Soggetti beneficiari***1. I soggetti beneficiari sono:**

a) le imprese commerciali al dettaglio, con un numero di dipendenti non superiore a 10 unità, i pubblici esercizi, gli ambulanti a posto fisso, aventi sede legale nel Molise e operanti nella Regione;

b) le cooperative e loro consorzi, le cooperative di consumo, con un numero di soci non inferiore a 50 e loro consorzi, i promotori di centri commerciali al minuto e qualsiasi altra forma associativa costituita tra le imprese commerciali al dettaglio, in numero non inferiore a 5, per la gestione in comune di punti di vendita, con priorità per i generi di largo e generale consumo;

c) le cooperative commerciali di garanzia fidi, costituite da almeno 30 soci operanti nel territorio regionale, che hanno un capitale sociale non inferiore a 20 milioni di lire.

2. Sono esclusi dai contributi previsti dalla presente legge le imprese esercenti il commercio all'ingrosso, le farmacie, i distributori di carburanti, gli stabilimenti balneari, gli alberghi e similari, gli spacci di alimenti e bevande operanti all'interno di associazioni o enti pubblici e privati, nonché le ditte che esercitano prevalentemente attività artigiana.

3. Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge esercizi commerciali o pubblici esercizi annessi ai distributori di carburante limitatamente alle imprese commerciali che abbiano un solo punto vendita sul territorio regionale.

Art. 3.*Iniziativa ammesse a contributo*

1. Le iniziative ammesse a contributo, per i soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2, sono:

1) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento dei locali adibiti alla vendita o deposito, nonché dei locali annessi adibiti a servizi necessari o complementari per lo svolgimento dell'attività commerciale;

2) l'acquisto di macchinari, attrezzature ed arredi necessari per l'espletamento dell'attività nonché automezzi, nuovi od usati, adibiti esclusivamente a trasporto merci;

3) l'acquisto del suolo, a qualsiasi titolo, per la costruzione dei locali e delle pertinenze necessari allo svolgimento dell'attività e le opere di sistemazione delle aree strutturalmente e funzionalmente connesse all'impresa commerciale;

4) l'acquisto scorte limitatamente alle spese di primo impianto.

2. Non sono ammesse a contributo le iniziative di acquisto del suolo che non prevedano un adeguato parcheggio.

Art. 4.*Contributi*

1. L'entità dei contributi che possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 2 è stabilita nel modo seguente:

A) per le imprese commerciali di cui alla lettera a).

1) contributi in conto interessi pari al 50% del tasso di riferimento fino al 70% della spesa massima ritenuta ammissibile di L. 100.000.000 per l'attuazione delle iniziative previste ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 3;

2) contributi in conto interessi sul 40% e in conto capitale del 30% della spesa massima ritenuta ammissibile di L. 200.000.000 limitatamente alle imprese che attuano le iniziative di cui ai punti 1) e 3) del precedente art. 3, al fine di adeguare i propri esercizi commerciali alle superfici minime stabilite dai piani commerciali di adeguamento della rete distributiva e in caso di trasferimento delle imprese in zone commerciali di nuova espansione previste dai suddetti piani nonché per le imprese commerciali che operano nei centri storici dei comuni, delimitati ed individuati dalla normativa vigente, che attuano le iniziative di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 3 finalizzate alla salvaguardia ed al recupero di zone di particolare pregio ed importanza soggette ad abbandono o degrado;

B) per i soggetti di cui alla lettera b);

1) contributi in conto interessi fino al 50% su una spesa massima ritenuta ammissibile di L. 300.000.000;

2) contributi in conto capitale fino al 20% nei limiti della suddetta somma;

C) per le cooperative commerciali di garanzia fidi:

1) contributi in conto interessi, in ragione del 50% del tasso di riferimento per prestiti garantiti dalle cooperative e destinati all'attuazione delle iniziative previste dal precedente articolo 3, che comunque non possono essere complessivamente superiori a L. 20 milioni per ciascun socio e non possono avere una durata superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di erogazione delle somme mutate.

2. Per le iniziative di cui al punto 4 dell'art. 3, può essere concesso alle imprese commerciali indicate alla lettera a) e b) dell'art. 2 un contributo in conto interesse fino al 20% della spesa massima ritenuta ammissibile di L. 100.000.000.

3. In ogni caso il cumulo dei contributi non potrà superare il 70% della spesa complessiva sostenuta entro i limiti massimi indicati nei precedenti punti.

4. Ai finanziamenti di cui ai precedenti commi del presente articolo si applica un tasso annuo di interesse non inferiore al tasso di riferimento vigente al momento dell'operazione di finanziamento. La durata dei finanziamenti non può essere superiore ai 10 anni, e nel caso di acquisto scorte non può essere superiore a 4 anni.

5. La Regione concorre nella misura del 50% del suddetto tasso annuo di interesse e comunque in misura tale che il tasso annuo di interesse a carico dei beneficiari non risulti inferiore a quello applicato dagli istituti di credito per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 15 ottobre 1975, n. 517 e successive modifiche.

6. I contributi previsti nel presente articolo non sono cumulabili con altri contributi concessi dalla Regione, dallo Stato o da enti pubblici per le medesime iniziative, né può essere concesso più di un contributo alla stessa ditta, nell'arco di un quinquennio, anche se per iniziative diverse.

Art. 5.*Modalità per la richiesta dei contributi*

1. Le ditte che intendono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge devono inoltrare domanda, a firma del legale rappresentante, all'assessorato regionale al commercio entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il predetto termine non si applica e per le operazioni di locazione finanziaria e factoring di cui ai successivi articoli.

2. Le domande devono essere, corredate dalla seguente documentazione:

1) certificato di iscrizione al registro ditte o all'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge 11 giugno 1971 n. 426;

2) autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune;

3) attestato del sindaco dal quale risulti che le iniziative previste non contrastano con il piano comunale di adeguamento della rete distributiva, con specificazione se l'esercizio ricade in centro storico;

4) attestato dell'I.N.P.S., o dichiarazione sostitutiva, dal quale risulti il numero dei dipendenti;

5) dichiarazione autenticata a norma di legge, rilasciata sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante dell'impresa commerciale, dalla quale risulti che per le medesime iniziative non sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi;

6) relazione tecnico-economica contenente la descrizione delle iniziative da realizzare, l'elenco e le caratteristiche dei beni da acquistare ed ogni altra notizia utile intesa a dimostrare che i contributi richiesti favoriranno il miglioramento del servizio offerto all'utenza, nonché la possibilità di realizzare economie di gestione ed aumentare l'occupazione.

3. Alla relazione devono essere allegati:

concessione edilizia o autorizzazione comunale e computo metrico estimativo dei lavori secondo il prezziario vigente nella Regione per le opere pubbliche;

atto di acquisto o contratto preliminare di vendita regolarmente registrato in caso di acquisto locali o suolo, nonché certificato catastale;

preventivi o fatture quietanzate per acquisto attrezzature, macchinari, arredi o automezzi;

disegni planimetrici in scala 1:200, dai quali risulti lo stato dei locali prima e dopo l'attuazione delle iniziative per le quali si richiede il contributo;

atto di assenso del proprietario e copia del contratto di locazione, della durata non inferiore a quella del prestito, in caso di locali non di proprietà, per la realizzazione di opere di riattamento o ristrutturazione, comprese le opere che non necessitano del rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione comunale.

4. Per le forme associate sono richiesti inoltre:

copia dell'atto costitutivo, dello Statuto, dell'ultimo bilancio approvato, dove sia possibile, e dell'elenco soci.

5. Per le cooperative commerciali di garanzia fidi lo statuto deve prevedere tra l'altro:

la presenza nel collegio sindacale di un rappresentante della Regione iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, con funzione di presidente;

l'obbligo dei soci di sottoporsi ad ispezioni, da parte della cooperativa e della Regione, per verificare l'utilizzazione dei prestiti; la facoltà della Regione, in caso di liquidazione della cooperativa, di determinare la destinazione dei fondi disponibili, detratte le passività e le quote sociali, ove ne sia prevista la restituzione.

6. Inoltre la domanda di concessione dei contributi deve essere corredata dei seguenti documenti:

estratto delle deliberazioni dei consigli di amministrazione dal quale risulti la concessione della garanzia a favore dei soci interessati; copia della concessione da parte dell'istituto finanziatore dei relativi affidamenti;

dichiarazione dell'istituto finanziatore, presso il quale sono state depositate le quote sociali, dalla quale risulti l'ammontare delle quote stesse alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

7. La Regione, attraverso gli uffici competenti dell'assessorato al commercio, si riserva la facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione, necessaria per l'espletamento dell'istruttoria delle istanze di contributo, non prevista nel presente articolo.

Art. 6.

Modalità di erogazione dei contributi

1. La giunta regionale delibera la concessione dei contributi secondo quanto stabilito dalla presente legge, tenuto conto dei criteri di priorità previsti al successivo articolo 16.

2. La verifica sull'attuazione delle iniziative ammesse a contributo è effettuata dagli uffici del settore competente.

3. I contributi utilizzati in difformità alle istanze presentate ed alle modalità stabilite dalla giunta regionale vengono revocati con deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore competente.

4. Eventuali variazioni delle iniziative, che dovessero verificarsi dal momento della presentazione dell'istanza e fino al collaudo delle opere ed acquisti realizzati, possono essere autorizzate con deliberazione della giunta regionale.

5. Può essere inoltre autorizzata con le procedure di cui al comma precedente, la concessione del contributo al subentrante quando si verifica, per atto tra vivi o a causa di morte, il trasferimento della gestione e titolarità dell'impresa commerciale, a condizione che il nuovo titolare o gestore sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio e che sia accertata la continuazione dell'attività commerciale.

6. Per i prestiti a favore delle cooperative di garanzia fidi il contributo di cui al punto 2 della lettera C) del precedente articolo 4 è corrisposto direttamente all'Istituto finanziatore che ha concesso il prestito, secondo le modalità che saranno stabilite da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, la cooperativa di garanzia e l'istituto finanziatore.

7. Le ditte assegnatarie dei contributi sono tenute, pena la revoca, per la durata del mutuo o del prestito e a decorrere dalla data di erogazione della somma concessa, a non effettuare cambio di uso sia dei locali che delle attrezzature utilizzando gli stessi esclusivamente ai fini per i quali i contributi sono stati concessi.

Art. 7.

Locazione finanziaria

1. In alternativa alle agevolazioni precedentemente previste, i soggetti di cui all'articolo 2, lettera a) e b), possono avvalersi della locazione finanziaria agevolata al fine di realizzare gli investimenti di cui all'articolo 3.

2. La locazione finanziaria agevolata consiste nell'acquisto di beni mobili ed immobili da parte del locatore, a richiesta e su indicazione del locatario, con facoltà di quest'ultimo di divenirne proprietario, al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo convenuto.

3. Gli investimenti di cui al primo comma non possono superare cumulativamente i limiti di spesa massima ritenuta ammissibile così come stabilito nel precedente articolo 4.

Art. 8.

1. Le operazioni di locazione finanziaria sono effettuate tramite la Finmolise S.p.a. e con società collegate o con la stessa convenzionata.

2. Le società locatrici non possono chiedere ai beneficiari delle operazioni una cauzione superiore al 20% dell'investimento globale.

3. Il prezzo di acquisto dei beni locati, a fine locazione, deve essere predeterminato in modo da non superare l'1% dell'investimento originario.

Art. 9.

1. La Regione incarica la Finmolise di concedere finanziamenti pluriennali a tasso agevolato in favore dei soggetti di cui al precedente articolo 2 per la creazione di capitale di esercizio.

2. Ai finanziamenti di cui sopra è applicato un tasso annuo d'interesse in misura non superiore ai limiti fissati all'art. 6.

3. La durata dei finanziamenti è fissata in un periodo massimo di anni 5, compreso un periodo di preammontamento massimo di anni 2. L'importo di ciascun finanziamento non può superare l'ammontare di L. 60.000.000.

Art. 10.

1. Per l'acquisizione dei mezzi occorrenti per effettuare le operazioni di locazione finanziaria e di finanziamenti di cui agli articoli 7 e 9, nonché per le operazioni di factoring agevolato di cui ai successivi articoli la Finmolise S.p.a. può contrarre prestiti con istituti di credito insediati sul territorio regionale.

2. La Regione assume a suo carico gli oneri di ammortamento e delle spese accessorie.

3. I rapporti tra Regione e Finmolise sono regolati da apposita convenzione.

Art. 11.

Factoring agevolato

I soggetti beneficiari di cui ai punti a) e b) del precedente art. 2, possono stipulare contratti di cessione globale di crediti commerciali (factoring) mediante interventi agevolati a carico della regione Molise.

Art. 12.

I contratti di cessione globale di credito commerciale di cui al precedente art. 11 sono stipulati con la Finmolise S.p.a. nonché con società di factoring o aziende di credito con la medesima Finmolise convenzionata.

Art. 13.

Per i contratti di cessione globale di crediti commerciali spettano alle società di cui al precedente art. 12:

1. Una commissione percentuale sugli importi ceduti nella misura del 2% a copertura delle spese di contabilizzazione, di gestione o di incasso dei crediti;

2. Un interesse sulle somme anticipate rispetto alla scadenza dei pagamenti previsti dalle fatture stabilito in misura non superiore al tasso ufficiale di sconto.

Art. 14.

1. L'intervento agevolato della Regione consiste:

- a) in un contributo pari al 50% della commissione di cui al punto 1) del precedente art. 13;
- b) in una quota pari al 50% dell'interesse stabilito al punto 2) del precedente art. 13.

2. L'ammontare del concorso regionale viene corrisposto per ogni singola operazione alle società di cui al precedente art. 12 che lo contabilizzeranno a favore del creditore cedente beneficiario.

Art. 15.

1. Le operazioni di cui al presente titolo sono regolate da apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e la Finmolise S.p.a.

2. La convenzione deve fissare le modalità per la determinazione del concorso regionale nelle singole operazioni nonché quello dell'erogazione alla Finmolise S.p.a. del corrispondente importo.

Art. 16.

Criteri di priorità

1. I contributi previsti dalla presente legge vengono concessi, tenuto conto dei limiti annuali di stanziamento di bilancio, secondo i seguenti criteri di priorità:

1) alle cooperative e loro consorzi, alle cooperative di consumo e loro consorzi, ai promotori di centri commerciali al dettaglio;
2) alle forme associative a qualsiasi titolo costituite fra imprese esercenti il commercio al dettaglio, con preferenza per quelle costituite per la gestione in comune di punti di vendita con priorità per i generi di largo consumo;

3) alle cooperative commerciali di garanzia fidi;
4) alle imprese commerciali al dettaglio che adeguano le superfici minime dei locali di vendita o trasferiscono la loro attività in nuove zone di espansione, così come proposto dai piani comunali di adeguamento della rete distributiva, con priorità per le imprese che conseguiranno contestualmente i seguenti obiettivi:

a) aumento dell'occupazione;

b) miglioramento del servizio offerto all'utenza;

5) alle imprese commerciali al dettaglio che attuano programmi di ampliamento dei locali e delle tabelle merceologiche trattate tenute a chiedere il rilascio del nulla osta regionale di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

6) alle imprese commerciali al dettaglio che trattano le seguenti tabelle merceologiche, prioritariamente elencate:

tabb. I, II, III, IV, V e VI;

tab. VIII;

tab. IX;

tabb. X e XI;

7) a tutte le altre forme di attività commerciali così prioritariamente distinte:

pubblici esercizi, ambulanti, negozi che trattano prevalentemente le tabelle merceologiche XII e XIV, rappresentanti di commercio con deposito.

2. Per gli emigranti rientrati definitivamente nel territorio regionale si applica la norma di cui all'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 25.

3. L'assessore regionale al commercio sottopone l'elenco delle pratiche da finanziare, ripartite secondo i suddetti criteri prioritari, all'esame della competente commissione consiliare, che esprime il proprio parere entro il 30 ottobre di ciascun anno.

4. Il predetto termine non si applica alle operazioni di locazione finanziaria e di factoring.

Art. 17.

Norme transitorie e finali

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le ditte per le quali le domande di contributo, presentate ai sensi della legge regionale n. 36 del 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, non siano state finanziate possono produrre istanza per la concessione dei contributi previsti dai precedenti articoli, secondo le modalità della presente legge, con conseguente rinuncia ai contributi già richiesti.

2. Le predette istanze vengono liquidate prioritariamente con i fondi previsti in specifico capitolo di bilancio.

3. In fase di prima attuazione della presente legge sono prese in considerazione anche le domande di contributo avanzate dai soggetti di cui all'articolo 2 che hanno attuato le iniziative previste al precedente articolo 3 non oltre 24 mesi anteriormente alla presentazione della domanda. Le suddette domande dovranno essere prodotte entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, prescindendo dal termine precedentemente fissato al 30 giugno.

4. Per gli anni successivi i contributi possono essere concessi per iniziative attuate non oltre i 12 mesi anteriormente alla presentazione della domanda di contributi, rispettando la data del 30 giugno di ciascun anno.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. Per l'anno 1988 l'onere presunto della spesa derivante dalla presente legge è valutato in L. 40.000.000.

Per gli esercizi futuri l'ammontare della spesa annuale sarà determinato con la stessa legge approvativa dei rispettivi bilanci di previsione.

3. Allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario sono introdotte le seguenti variazioni in aumento con l'istituzione dei sottoindicati nuovi capitoli di spesa:

(Omissis).

4. Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1988 è introdotta la seguente variazione in diminuzione:

Rubrica 18 Settore 2 - Cap. 55200 «fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso».

Stanziamento di competenza e cassa meno L. 40.000.000.

Art. 19.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 21 novembre 1988

DI LAURA FRATTURA

Commissariato del Governo

NELLA REGIONE MOLISE

La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per gli affari regionali — ha comunicato che il Governo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione, non si oppone all'ulteriore corso della legge regionale indicata in oggetto, consentendo anche alla dichiarazione di urgenza, ma, fermo restando l'obbligo da parte di codesta Regione di adeguarsi ad eventuali rilievi dell'esecutivo comunitario.

Il commissario del Governo TOMMASINI

89R0235

REGIONE MARCHE**LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1989, n. 1.**

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 38 riguardante «disciplina dei criteri per l'assegnazione e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del secondo comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 2 del 5 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA RIAPPROVATO SENZA MODIFICAZIONI NELLA SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1988, N. 140, CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI AI SENSI DELL'ART. 127, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.

LA CORTE COSTITUZIONALE

CON SENTENZA N. 1134 DEL 12 DICEMBRE 1988 HA DICHIARATO NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE A SUO TEMPO SOLLEVATA, IN RIFERIMENTO ALL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE, DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 9 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 38, aggiungere il seguente comma:

«Nella determinazione del reddito convenzionale di cui al primo comma non vanno calcolati i redditi derivanti al nucleo familiare da sussidi e/o assegni percepiti in attuazione delle vigenti norme da conviventi handicappati o disabili».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 2 gennaio 1989

MASSI

89R0231

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1989, n. 2.**Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 1989.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 4 del 9 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DI GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1

1. Ai sensi del quinto comma dell'art. 70 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzato, per l'anno 1989 e per un periodo massimo di un mese, l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del

bilancio per l'anno 1988, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del detto bilancio.

2. Il detto limite può essere superato unicamente quando si tratti di spese obbligatorie, tassativamente regolate dalla legge e non siano suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Art. 2.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Ancona, addì 9 gennaio 1989

MASSI

89R0232

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1989, n. 3.**Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 1989, II provvedimento.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 11-bis del 4 febbraio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DI GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1

1. Ai sensi del quinto comma dell'art. 70 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzato, fino al 31 marzo 1989, l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1989 sulla base del bilancio per l'anno 1988, limitatamente ad un dodicesimo per ogni mese dello stanziamento di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del detto bilancio.

2. Il detto limite può essere superato unicamente quando si tratti di spese obbligatorie o tassativamente regolate dalla legge e che non siano suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Art. 2.

La presente legge verrà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 4 febbraio 1989

MASSI

89R0233

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1989, n. 3.

Interventi regionali in materia di protezione civile.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 4 del 30 gennaio 1989)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. La Regione, nell'ambito delle competenze attribuitele dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione ed in conformità con quanto disposto dalla legislazione statale, promuove, d'intesa con i competenti organi dello Stato e con gli enti locali, e col concorso delle associazioni di volontariato, interventi di protezione civile, anche di carattere integrativo, diretti a tutelare l'incolumità del singolo e delle popolazioni, i beni, le attività produttive e l'ambiente dai danni o dai pericoli derivanti da eventi calamitosi o catastrofici anche causati dall'attività dell'uomo.

2. A tal fine, nell'ambito delle materie di propria competenza o ad essa delegate:

a) instaura rapporti di collaborazione e di partecipazione con gli organi dello Stato competenti in materia di protezione civile, con gli enti locali e gli organismi di protezione civile e le associazioni di volontariato operanti nel territorio regionale;

b) programma le attività regionali di previsione, prevenzione ed emergenza in coordinamento con i piani predisposti dagli organi dello Stato;

c) provvede alla direzione unitaria delle attività di protezione civile di competenza regionale in modo da promuovere il coordinamento con quelle delle province, dei comuni, degli organismi di protezione civile e delle associazioni di volontariato.

3. Essa inoltre, per le materie non di propria competenza concorre, in conformità con quanto disposto dalla legislazione statale, alla organizzazione nazionale della protezione civile e collabora alle attività di prevenzione e soccorso di intesa con i competenti organi dello Stato.

Art. 2.

Piano regionale per la protezione civile

1. La Regione si dota di un piano pluriennale per la protezione civile volto a coordinare le attività regionali e quelle delle aziende ed enti dipendenti al fine di garantire la miglior tutela dei singoli e delle popolazioni, dei beni e delle attività produttive e dell'ambiente dai danni e dai pericoli derivanti da eventi calamitosi o catastrofici anche causati dall'attività dell'uomo.

2. Il piano individua le ipotesi di rischio per il territorio regionale e le zone che vi sono soggette con riferimento a ciascun tipo di evento calamitoso ipotizzato, gli interventi previsti da leggi regionali e le dotazioni disponibili atti a ridurre il rischio e prevenirne e limitarne le conseguenze dannose ed indica gli obiettivi che la Regione deve conseguire al fine di assicurare la tutela e l'integrità dei beni e delle persone.

Art. 3.

Approvazione e modifiche del piano regionale per la protezione civile

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'assessore regionale della difesa dell'ambiente, di concerto con l'assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio, con l'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con l'assessore regionale dei lavori pubblici, con l'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, con l'assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e con l'assessore regionale all'igiene e sanità, predispone uno schema di piano regionale per la protezione civile.

2. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente provvede a tal fine ad acquisire i programmi degli enti ed aziende regionali che svolgono attività rilevanti a fini di protezione civile.

3. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente invia lo schema di cui al primo comma alle province e provvede ad acquisirne le osservazioni mediante la convocazione di una conferenza dei presidenti delle province o loro delegati.

4. Ciascuna Provincia prima della conferenza di cui al comma precedente provvede ad acquisire le osservazioni dei comuni sullo schema di piano mediante la convocazione di una conferenza dei sindaci.

5. Il piano è approvato entro un anno dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia, ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

6. Il piano è sottoposto a verifica ed aggiornamento ogni tre anni con la medesima procedura prevista per l'approvazione. A tal fine la conferenza di cui al precedente terzo comma deve essere convocata anche su richiesta di uno dei presidenti delle province.

7. Il piano ed i relativi aggiornamenti sono trasmessi al comitato regionale previsto dall'articolo 7 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ai fini e per gli effetti di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, recanti norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità.

Art. 4.

Studi e ricerche

1. In conformità alle indicazioni del piano e in riferimento agli obiettivi ivi prefissati l'Amministrazione regionale predispone studi e ricerche volti a:

a) prevedere le cause di possibili eventi di pericolo o di danno nei confronti delle persone o delle cose;

b) individuare le diverse zone del territorio regionale sulla base di caratteristiche orografiche, idrografiche, geologiche, ecologiche, climatiche, vegetazionali, insediative, infrastrutturali, logistiche e culturali, influenti ai fini dei diversi tipi di calamità;

c) individuare e classificare le zone sistematicamente soggette a fenomeni calamitosi specifici;

d) indicare i rimedi idonei a prevenire gli eventi di pericolo e di danno e proporre i modi per un corretto ripristino dell'ambiente, nel rispetto della sua conformazione e destinazione naturale.

2. A tal fine l'Amministrazione regionale si avvale, ove occorra, mediante la stipula di convenzioni della collaborazione scientifica di università, istituti universitari e istituti scientifici e di ricerca.

3. Le convenzioni sono deliberate dalla giunta regionale sulla base di un programma annuale proposto dall'assessore regionale della difesa dell'ambiente.

5. Con le stesse modalità l'Amministrazione regionale può procedere per la predisposizione del piano pluriennale di protezione civile.

Art. 5.

Sistemi di rilevamento, raccolta e trasmissione ed elaborazione dati

1. In conformità alle indicazioni del piano di protezione civile e in relazione agli obiettivi ivi previsti l'Amministrazione regionale provvede alla realizzazione di un sistema di rilevamento, trasmissione e comunicazione, raccolta e memorizzazione e diffusione dei dati relativi alle ipotesi di rischio e agli eventi calamitosi o catastrofici.

2. La gestione degli strumenti di rilevamento è affidata alle province. Le province si avvalgono della collaborazione dei comuni, delle comunità montane, di ogni altro organismo sovracomunale e degli uffici regionali decentrati.

3. Il sistema dovrà essere organizzato in modo da consentire il rapido aggiornamento dei dati relativi ai fenomeni calamitosi ipotizzati ed al loro eventuale svolgimento, nonché alle dotazioni ed alle strutture atte a fronteggiarli e alla loro dislocazione.

4. La Regione provvede inoltre:

a) alla raccolta ed aggiornamento dei dati concernenti la dislocazione e le dotazioni di nuclei operativi e servizi di emergenza di enti locali e delle associazioni di volontariato di cui ai successivi articoli e richiede agli organi competenti i dati relativi alla dislocazione e alle dotazioni di nuclei operativi e servizi di emergenza dello Stato;

b) alla formazione ed aggiornamento di elenchi relativi:

1) alle strutture sanitarie, ausiliarie e assistenziali utilizzabili in caso di necessità;

2) agli edifici ed aree utilizzabili per la temporanea sistemazione dei cittadini evacuati e delle strutture ausiliarie;

3) delle imprese assuntrici di lavori edili e stradali con l'indicazione dei principali mezzi e strutture di cui dispongono;

4) dei depositi e delle ditte produttrici o commerciali di materiali di prima necessità e comunque utili al soccorso.

5. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione di cui alla lettera a) dell'articolo 1, tutti i dati, gli elementi conoscitivi e le risultanze degli studi di cui ai precedenti articoli sono trasmessi agli organi statali responsabili della protezione civile.

Art. 6.

Formazione e qualificazione professionale

1. In vista della predisposizione del piano annuale di formazione professionale di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 47, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente propone all'assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale un programma di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale degli addetti alle attività inerenti alla protezione civile e dei volontari di cui ai successivi articoli.

2. Le attività formative sono svolte, secondo le disposizioni del piano annuale di cui al precedente comma, dalle strutture regionali e dagli organi del Servizio sanitario nazionale. La Regione può inoltre stipulare convenzioni con le amministrazioni statali, le università, enti ed associazioni, anche a carattere volontario, operanti nell'ambito della protezione civile di comprovata qualificazione e specializzazione in relazione alle ipotesi di rischio individuate dal piano pluriennale.

Art. 7.

Interventi di soccorso in caso di calamità di estensione non particolarmente grave

1. Al verificarsi dell'evento calamitoso i comuni segnalano immediatamente alla Regione la situazione di pericolo precisando il luogo e la natura e fornendo una prima indicazione sui danni verificatisi.

2. In caso di calamità pubblica di estensione ed entità non particolarmente grave, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, la Regione provvede agli interventi di soccorso ed emergenza di propria competenza ed alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 5, lett. d) della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, concernente norme di semplificazione e di snellimento delle procedure in materia di lavori pubblici, in applicazione della disciplina ivi dettata.

Art. 8.

Coordinamento degli interventi

1. In caso di calamità di cui al precedente articolo, su richiesta di uno o più comuni il cui territorio sia interessato dall'evento, la Regione assicura la disponibilità dei mezzi e delle strutture operative regionali e la collaborazione delle associazioni di volontariato e degli enti locali vincitori, assumendo il coordinamento dell'attività di soccorso.

2. A tal fine la Regione provvede a costituire un comitato, presieduto dall'assessore regionale della difesa dell'ambiente e composto dai rappresentanti di tutti gli enti ed organizzazioni impegnate nelle attività di soccorso, quale organo di consultazione per il coordinamento degli interventi.

3. La Regione, previa consultazione del comitato, impartisce le direttive per lo svolgimento degli interventi ed assicura la necessaria assistenza tecnica ed operativa.

Art. 9.

Attivazione della dichiarazione di catastrofe o calamità naturale

1. La giunta regionale, qualora ravvisi in base agli elementi acquisiti che ricorrano le condizioni per richiedere interventi straordinari da parte dello Stato, adotta i provvedimenti intesi a promuovere la dichiarazione di catastrofe o calamità naturale di estensione ed entità particolarmente grave ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, e dell'articolo 5, primo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

2. La giunta, nelle more delle determinazioni degli organi statali, dispone i provvedimenti previsti dalla presente legge e predispone e presenta al consiglio le conseguenti variazioni di bilancio eventualmente necessarie.

3. Ove sopravvenga la dichiarazione di cui al primo comma, le spese sostenute dalla Regione sono considerate anticipazioni per conto dello Stato.

4. In ogni caso la giunta regionale prospetta ai competenti organi ed uffici statali, coordinando anche le eventuali istanze locali, l'esigenza dell'adozione di adeguati provvedimenti di loro competenza ed intesi al tempestivo ripristino dei servizi ed opere di interesse nazionale, con particolare riguardo alla viabilità statale, alla rete ferroviaria, ai corsi d'acqua, alle difese a mare ed alle reti energetiche e telefoniche, nonché alle attività produttive industriali.

Art. 10.

Mezzi e strutture regionali di soccorso

1. La Regione provvede ad individuare, acquisire ed organizzare attrezzature, mezzi, anche mobili, e strutture operative ai fini della prevenzione e riduzione degli effetti prodotti dagli eventi calamitosi.

2. In caso di calamità attiva i propri mezzi e strutture operative per gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

3. Qualora gli organi statali ne facciano richiesta i mezzi e le strutture sono messi a disposizione anche per interventi al di fuori del territorio regionale.

Art. 11.

Centro operativo regionale

1. La giunta regionale provvede a garantire il costante funzionamento di un centro operativo per il coordinamento degli interventi e delle operazioni di competenza regionale col compito di assicurare il collegamento col comitato regionale per la protezione civile e le prefetture e gli enti locali in modo da consentire l'afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati, rilevamenti e informazioni rilevanti ai fini della prevenzione e del soccorso.

2. Con atto successivo e non oltre tre mesi dalla promulgazione della presente legge la giunta regionale provvederà ad istituire, ai sensi e con le procedure della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, il servizio regionale di protezione civile, con compiti di organizzazione, coordinamento ed attuazione di tutti gli interventi di protezione civile a livello regionale. Il numero dei servizi e dei settori previsto dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 4, è incrementato rispettivamente di una e due unità.

3. Al verificarsi dell'evento calamitoso si provvede con decreto dell'assessore regionale degli affari generali di concerto con l'assessore regionale della difesa dell'ambiente all'assegnazione temporanea, in aggiunta al personale stabilmente assegnato, di personale da altri uffici al centro operativo con specificazione dei relativi compiti, tenendo conto dei profili professionali e delle specializzazioni necessarie in relazione all'evento verificatosi.

4. In relazione alle necessità derivanti da particolari eventi in centro può avvalersi, ai sensi della vigente normativa regionale, di personale retribuito a convenzione, ovvero della consulenza di esperti esterni all'Amministrazione.

5. Il centro operativo regionale provvede:

a) ad acquisire dalle autorità locali i dati circa la situazione di pericolo venutasi a determinare, la natura dell'evento calamitoso e la zona colpita e gli elementi necessari per una prima valutazione dei danni;

b) a fornire alle autorità competenti le indicazioni e i dati utili per le operazioni di soccorso;

c) ad individuare gli interventi di competenza regionale per il soccorso e la ricostruzione ed alla istruzione dei relativi atti, da proporre agli organi regionali competenti;

d) ad assicurare, in caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 8, la direzione unitaria degli interventi regionali di soccorso ed il coordinamento con gli interventi degli enti locali e delle associazioni di volontariato.

Art. 12.

Finanziamento dei programmi comunali

1. La Regione finanzia programmi dei comuni:

a) per l'acquisto di mezzi e dotazioni necessarie per le attività di protezione civile di loro competenza secondo gli standards stabiliti dal piano regionale;

b) per l'organizzazione dei propri servizi per la trasmissione dei dati interessati la protezione civile, nonché di quelli d'emergenza;

c) per lo studio del proprio territorio e la raccolta dei dati necessari alla predisposizione delle mappe di cui alla lettera a) del successivo articolo.

2. I finanziamenti sono attribuiti sulla base di programmi annuali redatti dai comuni tenendo conto delle indicazioni del piano regionale pluriennale, della morfologia del territorio, della popolazione residente e del grado di rischio legato alla previsione di calamità naturali o catastrofi.

3. Qualora, in relazione agli elementi di cui al precedente comma, il livello sovcomunale risulti più consono per lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma, i finanziamenti ivi previsti sono erogati a favore delle comunità montane o associazioni di comuni a tal uopo definite.

Art. 13.

Finanziamento dei programmi provinciali

1. La Regione finanzia programmi delle province:

a) per la redazione, in collaborazione con i comuni, di una mappa del proprio territorio con l'indicazione delle aree esposte a rischio e di quelle utilizzabili in caso di emergenza;

b) per la predisposizione di piani di intervento elaborati in riferimento a singole ipotesi di rischio che indichino le modalità operative circa le forme e l'entità del concorso degli enti locali e delle strutture di intervento e per l'utilizzazione delle associazioni di volontariato;

c) per l'elaborazione e l'attuazione, anche col concorso dei comuni e d'intesa con gli organi scolastici, di iniziative educative ed integrative atte a stimolare nei cittadini una moderna coscienza di protezione civile e a divulgare le informazioni inerenti le situazioni di pericolo;

d) per l'organizzazione di servizi ordinari e straordinari per la prevenzione ed il pronto intervento anche in collaborazione con gli altri enti locali, cui affidare i compiti previsti dal successivo comma.

2. Le province collaborano con la Regione nella rilevazione, raccolta ed elaborazione di dati interessanti la protezione civile. Le modalità di tale collaborazione sono determinate con decreto dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente previa consultazione della conferenza di cui al precedente articolo 3, comma terzo.

Art. 14.

Contributi agli enti locali per spese di primo intervento

1. Continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28, in materia di contributi a favore di comuni, province e comunità montane sulle spese sostenute per interventi urgenti volti a fronteggiare calamità naturali.

2. Nel primo e terzo comma dell'articolo 3 della citata legge regionale, alle parole «Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica» sono sostituite le parole «Assessore della difesa dell'ambiente».

3. Per le attività, e con le medesime modalità ivi previsti, sono rimborsate le spese anticipate dagli enti per interventi svolti, a seguito di richiesta della Regione ai sensi dell'articolo 8, primo comma, della presente legge. Alla domanda di contributo dovrà essere allegata, oltre ai documenti di cui all'articolo 3, secondo comma, punto 2), della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28, una dichiarazione del capo dell'amministrazione dalla quale risulti che le somme per cui si chiede il contributo sono state utilizzate per interventi conseguenti alla calamità per cui la Regione ha richiesto l'intervento. I termini previsti nella citata legge regionale decorrono dalla richiesta della Regione.

Art. 15.

Promozione del volontariato

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce e stimola le iniziative di volontariato, come forma organizzativa della solidarietà umana e quale mezzo significativo di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità.

2. Si intende per volontariato, ai fini della presente legge, l'adesione libera e non retribuita dei cittadini alle iniziative interessate i diversi settori di intervento della protezione civile.

3. Il volontariato si esprime:

a) attraverso forme associative organizzate che, per le finalità previste dai relativi statuti, concorrono alle attività di protezione civile, mettendo a disposizione delle autorità competenti la propria struttura ed esperienza;

b) attraverso l'adesione di singoli a gruppi organizzati dai comuni per collaborazione di soccorso e di assistenza in caso di evento calamitoso.

Art. 16.

Associazioni di volontariato

1. La Regione istituisce un albo regionale delle associazioni di volontariato che abbiano tra le proprie finalità statutarie lo svolgimento senza fini di lucro di attività di previsione, prevenzione, protezione e soccorso o ripristino in relazione a eventi calamitosi o catastrofi di cui alla presente legge.

2. Per l'iscrizione le associazioni interessate devono presentare domanda corredata dallo statuto e da una relazione dalla quale risulti la struttura organizzativa, la dotazione di attrezzature e l'attività svolta. Deve inoltre essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione attestante la piena e costante disponibilità a concorrere nell'ambito del territorio regionale, alle attività di protezione civile a richiesta ed in conformità alle direttive delle autorità competenti, specificando le prestazioni che l'associazione è in grado di offrire e le specializzazioni e le professionalità dei soci, risultanti da attestati di organi o enti a ciò autorizzati dalla legislazione vigente.

3. L'iscrizione o il suo diniego sono deliberati dall'assessore regionale della difesa dell'ambiente e devono essere comunicati alle associazioni entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

4. Le associazioni iscritte all'albo devono dare preventiva comunicazione alla Regione delle attività che intendono svolgere al di fuori del territorio regionale.

Art. 17.

Contributi alle associazioni di volontariato

1. La Regione fornisce alle associazioni ogni forma possibile di supporto tecnico ed organizzativo nonché gli elementi conoscitivi ed i dati in suo possesso utili per lo svolgimento delle attività dell'associazione.

2. La Regione eroga contributi alle associazioni iscritte all'albo, nonché al Club alpino italiano, alla Croce Rossa Italiana ed al Cisom:

a) per le spese di assicurazione dei volontari contro i rischi da infortuni nelle attività di addestramento;

b) per le spese di acquisto delle attrezzature, macchine ed equipaggiamenti necessari per la prevenzione e l'intervento in caso di calamità.

3. I contributi sono erogati, in riferimento alle indicazioni contenute nel piano regionale pluriennale, tenendo conto della rappresentativa e del grado di complessità organizzativa delle associazioni in modo da privilegiare quelle che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di prevenzione o intervento in caso di calamità e non possono superare il novanta per cento della spesa prevista.

4. La concessione dei contributi è subordinata all'assunzione dell'impegno a:

a) realizzare l'attività istituzionale, curare un costante aggiornamento dei soci avvalendosi dei corsi di cui al precedente articolo 6, presentare il rendiconto degli acquisti operati e delle attività svolte col contributo regionale;

b) intervenire in caso di emergenza;

c) curare la buona manutenzione dell'attrezzatura ed assicurare l'immediata disponibilità in caso di necessità;

d) collaborare, se richiesti, con gli enti locali nell'attività di vigilanza e prevenzione.

5. Gli enti locali possono assegnare in comodato alle associazioni iscritte all'albo i mezzi e gli equipaggiamenti acquistati in base ai programmi di cui ai precedenti articoli 12 e 13.

6. In caso di intervento in occasione di eventi calamitosi la Regione rimborsa alle associazioni le spese di trasporto, vitto e alloggio per i soci sempre che non siano state sostenute direttamente dagli enti che hanno richiesto l'intervento e quelle necessarie alla reintegrazione delle dotazioni ed equipaggiamenti consumati o danneggiati nel corso degli interventi.

7. La Regione rimborsa alle associazioni per il periodo dell'effettiva utilizzazione per l'intervento le spese sostenute per l'assicurazione dei soci contro i rischi di infortuni o incidenti.

Art. 18.

Gruppi di volontariato comunali

1. I comuni curano la formazione di elenchi di volontari, sulla base delle istanze presentate dai singoli cittadini residenti o domiciliati.

2. I predetti elenchi e i loro periodici aggiornamenti, suddivisi per competenze e qualificazioni professionali sono trasmessi alle province competenti per territorio e da queste alla Regione.

3. I comuni forniscono ai volontari equipaggiamenti individuali e le attrezzature necessarie per attuare gli interventi di soccorso e/o di assistenza.

4. La Regione rimborsa ai comuni le somme da essi anticipate per il trasporto, vitto e alloggio dei volontari aderenti ai gruppi impiegati nelle opere di soccorso e/o assistenza.

5. A tal fine i comuni presentano alla Regione una relazione dettagliata sull'opera svolta dal volontariato, corredata dalla documentazione comprovante le spese sostenute dagli interessati.

6. La Regione provvede altresì a rimborsare ai comuni le somme da essi anticipate per assicurazione contro i rischi di infortunio o incidente per i volontari utilizzati dal sindaco nelle opere di soccorso e/o di assistenza.

7. I gruppi di volontariato, oltre che integrare le squadre di intervento comunali in caso di calamità, possono essere utilizzati anche al di fuori del territorio del Comune nel cui elenco sono iscritti, su richiesta e sotto la direzione delle competenti autorità.

Art. 19.

Modalità per la concessione dei finanziamenti

1. I finanziamenti ed i contributi di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 17 sono deliberati dalla giunta regionale sulla base di un programma annuale predisposto dall'assessore regionale della difesa dell'ambiente in conformità alle indicazioni contenute nel piano di cui al precedente articolo 2.

2. L'erogazione è subordinata all'assunzione, da parte degli enti beneficiari, dell'impegno di mettere a disposizione, su richiesta e con il coordinamento della Regione, le proprie attrezzature ed equipaggiamenti e collaborare agli interventi di protezione civile ivi compresa l'attività di vigilanza e prevenzione e di trasmettere alla Regione tempestivamente tutti i dati da essa raccolti.

Art. 20.

Norma finanziaria

1. Le spese relative all'attuazione della presente legge sono valutate in annue lire 3.000.000.000, a decorrere dall'anno finanziario 1989.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1989 saranno istituiti i seguenti capitoli:

(Omissis).

3. Alle relative spese per l'anno finanziario 1989, si fa fronte, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, con prelevamento, della somma di L. 3.000.000.000, dal fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03017 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988, mediante utilizzo della riserva prevista alla voce 3 della tabella B allegata alla legge finanziaria 1988.

4. Alle stesse spese per gli anni 1990 e successivi si fa fronte con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

5. Alla ripartizione delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge tra i succitati capitoli di nuova istituzione, per l'anno 1989 si provvede con la legge di bilancio per lo stesso anno.

6. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui capitoli di cui al precedente secondo comma, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 17 gennaio 1989

MELIS

89R0240

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1989, n. 4.

Istituzione dell'ufficio del difensore civico in Sardegna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 4 del 30 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. È istituito presso il consiglio regionale della Sardegna l'ufficio del difensore civico.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

Art. 2.*Funzioni*

1. Il difensore civico controlla l'attività dell'Amministrazione regionale, degli enti strumentali, degli enti delegati di funzioni amministrative regionali, nonché dei concessionari di pubblici servizi regionali e di ogni altro ente pubblico sottoposti alla vigilanza della Regione al fine di assicurare il buono andamento, la tempestività, la correttezza e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico rileva le irregolarità, le negligenze e i ritardi nello svolgimento della funzione amministrativa, valutando anche la legittimità ed il merito degli atti amministrativi e suggerendo i conseguenti rimedi.

3. Il difensore civico esercita le funzioni indicate nei commi precedenti anche nei confronti degli uffici e dei dipendenti amministrativi del servizio sanitario e delle unità sanitarie locali operanti nel territorio regionale.

4. L'azione del difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato chiesto l'intervento al fine di rimuovere le disfunzioni ad essi comuni.

Art. 3.*Legittimazione attiva*

1. Il difensore civico interviene:

a) d'ufficio o a richiesta del direttore interessato in relazione a qualunque atto o procedimento amministrativo;

b) ad iniziativa di associazioni o formazioni sociali in relazione a diritti ed interessi collettivi, diffusi o generali coinvolti nell'attività amministrativa.

2. Il difensore civico cura di intervenire nei casi che, comunque venuti a sua conoscenza, destino particolare allarme o preoccupazione nella cittadinanza.

Art. 4.*Divieto di ricorrere al difensore civico*

1. Non possono ricorrere al difensore civico i dipendenti dell'Amministrazione regionale, degli enti ed aziende indicati nel primo comma del precedente articolo 2, nonché i dipendenti del servizio sanitario e delle unità sanitarie locali operanti nel territorio regionale per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego.

2. Il difensore civico non può intervenire a richiesta di consiglieri regionali.

Art. 5.*Rapporto fra il ricorso al difensore civico ed i rimedi amministrativi e giurisdizionali*

1. Il ricorso al difensore civico è indipendente dall'esperimento di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.

2. Il difensore civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il proprio intervento, in attesa della pronunzia sui ricorsi suddetti.

Art. 6.*Modalità d'intervento*

1. I cittadini o gli enti che abbiano in corso una pratica o abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso le amministrazioni, enti ed aziende indicati all'articolo 2, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento. Qualora siano inutilmente trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della loro richiesta, ovvero abbiano ricevuto la risposta ma la ritengano insoddisfacente, possono richiedere, ai sensi della presente legge, l'intervento del difensore civico.

2. Il difensore civico, dopo aver informato l'assessore regionale competente chiede al funzionario responsabile di procedere all'esame congiunto della pratica. Dopo tale esame il difensore civico stabilisce,

tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni al presidente della giunta, al presidente del consiglio regionale ed a coloro che hanno promosso l'intervento del difensore civico.

3. Il funzionario preposto alla pratica o al procedimento è tenuto a provvedere alla loro definizione entro il termine assegnato dal difensore civico ed entro il medesimo a dargliene comunicazione.

4. Nel caso non venga rispettato il termine massimo assegnato il difensore civico ne informa i responsabili politici, ai quali, se ne ricorrono le condizioni, propone per il funzionario inadempiente l'apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente.

Art. 7.*Attività del consiglio regionale*

1. Il presidente del consiglio regionale trasmette senza indugio le osservazioni ed i rilievi di cui al secondo comma dell'articolo precedente alla commissione consiliare competente per materia, che può farne oggetto di discussione e risoluzione.

2. L'esame in commissione è dovuto senza ritardo, quando richiesto dal difensore civico. La commissione sente il difensore civico ed i funzionari preposti alla pratica o al procedimento in esame ed ogni altro soggetto in grado di fornire utili elementi conoscitivi.

3. Nei casi di particolare rilevanza la commissione può trasmettere gli atti al consiglio, unitamente ad una o più relazioni, perché li dibatta secondo le norme del proprio regolamento, al fine di adottare le misure indicate al successivo articolo 10, terzo comma.

Art. 8.*Diritto di accesso del difensore civico ai documenti e alle notizie*

1. Il difensore civico ha diritto di ottenere senza alcuna limitazione dalle amministrazioni, enti e aziende indicati nel precedente articolo 2, copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui sopra il difensore civico ha facoltà di consultare i documenti d'ufficio ed ottenere copia di provvedimenti ed atti inerenti alla sua attività, nonché acquisire notizie ed informazioni ad esse attinenti.

3. Il funzionario o il dipendente che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico ovvero non adempia alle sue convocazioni è soggetto ai procedimenti di cui alla legislazione regionale vigente, se dipendente regionale; negli altri casi l'addebito viene segnalato all'amministrazione da cui il funzionario dipendente.

4. Nel caso in cui nell'esercizio delle sue funzioni il difensore civico venisse a conoscenza di atti che violano le norme del codice penale è obbligato a darne immediata notizia alla magistratura competente.

5. Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio anche una volta cessato dalla carica.

Art. 9.*Convocazione del difensore civico*

1. Il difensore civico può convocare i funzionari ed i dipendenti delle amministrazioni enti e aziende indicati nel precedente articolo 2, ove lo ritenga utile o necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni, dandone avviso al responsabile dell'ufficio o servizio da cui dipendono.

2. I funzionari e dipendenti sono tenuti ad adempiere alla convocazione.

Art. 10.*Relazione al consiglio regionale*

1. Il difensore civico presenta entro il 31 marzo di ogni anno, al consiglio regionale e al presidente della giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, indicando in essa le disfunzioni riscontrate ed avanzando eventuali proposte per ovviare alle più gravi difficoltà riscontrate nell'attività amministrativa.

2. Il difensore civico può inviare al consiglio regionale, in ogni momento, relazioni su questioni di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione. Si applica in questo caso il precedente articolo 7.

Il consiglio regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza ed invita, se del caso, i competenti organi regionali ad adottare le ulteriori misure necessarie con particolare riguardo:

- a) alla modifica dell'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- b) alla revoca di incarichi dei dirigenti di servizio ove ne ricorrano gli estremi ai sensi della vigente legislazione regionale;
- c) alla promozione di eventuali procedimenti disciplinari;
- d) alla sostituzione, nell'espletamento di singoli atti o procedure dei funzionari il cui operato ha dato luogo all'intervento del difensore civico.

4. Le determinazioni di cui al precedente comma possono essere adottate, ove ciò non contrasti con le competenze statutarie e regolamentari del consiglio, dalla commissione competente per materia.

5. Le relazioni del difensore civico devono essere pubblicate integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. Il difensore civico ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione di massa delle attività da lui svolte.

Art. 11.

Relazioni al presidente della giunta regionale

1. Il difensore civico può inviare relazioni al presidente della giunta regionale per le opportune determinazioni.

Art. 12.

Designazione e nomina del difensore civico

1. Il difensore civico, nominato con decreto del presidente della giunta regionale su designazione del consiglio regionale è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2. La designazione deve ottenere il voto dei due terzi dei consiglieri designati alla Regione.

3. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedente comma nelle prime tre votazioni, la designazione è effettuata dal consiglio nella seduta successiva con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.

4. Qualora neppure questa maggioranza potesse raggiungersi in tale seduta dopo tre votazioni, la procedura di designazione dovrà essere effettuata dal consiglio entro i successivi trenta giorni, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

6. Il difensore civico deve essere elettore in uno dei comuni della Sardegna ed è scelto fra i cittadini che siano professori ordinari di università in materia giuridica, magistrati di grado non inferiore a consigliere di cassazione a riposo delle giurisdizioni ordinarie o avvocati patrocinanti in cassazione che abbiano svolto per quindici anni la professione.

Art. 13.

Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza

1. Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:

- a) i membri del Parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- b) i membri della commissione di controllo sugli atti dell'Amministrazione regionale, del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche;

c) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese che abbiano con la Regione rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni, o che da essa ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni;

d) coloro che ricoprano ogni carica elettiva pubblica e che esercitano qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché di commercio o professione.

2. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e comporta la decadenza dell'ufficio che è dichiarata dal consiglio regionale.

3. Le cause di cui al primo comma del presente articolo, se sopravvenute alla nomina, comportano parimenti la dichiarazione di decadenza dell'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina.

4. Il titolare dell'incarico di difensore civico ha obbligo di residenza nella regione Sardegna.

Art. 14.

Durata in carica

1. Il difensore civico dura in carica cinque anni, e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.

2. La durata del mandato del difensore civico non può superare, comunque, quella del consiglio regionale.

3. Entro tre mesi dalla sua elezione il consiglio regionale è convocato per procedere alla designazione del successore del difensore civico; qualora il mandato di questi venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio regionale successiva alla cessazione.

4. I poteri del difensore civico sono prorogati sino all'entrata in carica del successore, salvo il caso di cui al successivo articolo.

Art. 15.

Decadenza e revoca

1. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni il difensore civico può essere revocato dal consiglio regionale con la stessa maggioranza e modalità previste per la sua elezione nel precedente articolo 12.

2. Verificatasi una delle cause di decadenza previste nel precedente articolo 13 il consiglio regionale la dichiara e provvede, entro sessanta giorni alla sostituzione del difensore civico.

3. Il difensore civico è obbligato a rassegnare le dimissioni qualora intenda presentarsi candidato alle elezioni regionali o nazionali almeno tre mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale. In caso di elezioni anticipate è tenuto a rassegnare le dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.

Art. 16.

Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante al difensore civico è pari a quello goduto dal consigliere regionale. Allo stesso spettano le indennità di trasferta e le agevolazioni di viaggio dei consiglieri regionali.

Art. 17.

Sede segreteria e personale

1. Il difensore civico ha sede presso il consiglio regionale.

2. Il difensore civico si avvale di uffici di segreteria con sedi periferiche presso le città sedi di comitati circoscrizionali di controllo sugli atti degli enti locali. La composizione è stabilita dall'ufficio di presidenza d'intesa con il titolare dell'ufficio.

3. Il relativo personale è tratto dal ruolo consiliare ed opera alle dipendenze funzionali del difensore civico.

Art. 18.

Compiti della segreteria

1. Gli uffici di segreteria del difensore civico provvedono a tutte le incombenze dirette ad assicurare lo svolgimento delle funzioni proprie del difensore civico. In particolare:

- a) ricevono, protocollano e classificano le richieste di intervento;
- b) svolgono l'istruttoria preliminare delle singole istanze per la identificazione del loro oggetto e dell'organo o dell'ufficio dell'amministrazione della Regione e degli enti dipendenti o delegatori di funzioni amministrative regionali nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;
- c) richiedono agli interessati i chiarimenti o la integrazione della documentazione che si rendessero necessari;
- d) ricevono i cittadini che accedono personalmente all'ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire o dando loro suggerimenti nei casi che manifestamente esulano dalla competenza del difensore civico;
- e) procedono, a richiesta del difensore civico, alle ricerche giurisprudenziali o dottrinarie sulle questioni controverse, redigendo, quando sia opportuno, relazioni o motivate proposte;
- f) intrattengono rapporti con i funzionari responsabili delle singole pratiche per la più rapida soluzione dei casi che hanno dato luogo a interventi del difensore civico;
- g) curano l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaurite.

Art. 19.

Norma finanziaria

- 1. Nel bilancio della Regione per il 1989 lo stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo 01001 del bilancio per il 1988 è incrementato di L. 150.000.000.
- 2. Alla relativa spesa si fa fronte con l'utilizzo di una quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.
- 3. Le spese per l'attuazione fanno carico al sopraindicato capitolo del bilancio della Regione per il 1989 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.

Art. 20.

Norma transitoria

- 1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale è convocato per procedere alla designazione del difensore civico.

Art. 21.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 17 gennaio 1989

MELIS

89R0241

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1989, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e disposizioni varie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 4 del 30 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi alle cooperative edilizie per interventi di sperimentazione

1. I commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 30 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono sostituiti dai seguenti:

«1) L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, ad integrazione degli stanziamenti disposti dallo Stato con la legge 5 agosto 1978, n. 457, e con la legge 25 marzo 1982, n. 94, programmi di edilizia abitativa sperimentali e nuove costruzioni mediante l'assegnazione di contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento del costo globale dell'intervento con il limite massimo previsto per alloggio dall'articolo 2, comma decimo, della legge 25 marzo 1982, n. 94.

2. I programmi di cui al precedente comma, finalizzati anche alla utilizzazione delle risorse locali, sono destinati a favore delle cooperative edilizie di abitazione localizzate prioritariamente nei comuni con maggiore tensione abitativa.

3. I requisiti soggettivi degli assegnatari degli alloggi e le caratteristiche degli alloggi stessi realizzati con i finanziamenti del presente articolo sono quelli stabiliti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. Gli enti attuatori dei programmi di cui ai precedenti commi primo e secondo del presente articolo sono i consorzi regionali di cooperative edilizie di abitazione maggiormente rappresentativi cui i contributi vengono concessi sulla scorta dei seguenti criteri che, in ordine di elecazione, definiscono le relative priorità:

a) esperienze come soggetti attuatori di programmi di edilizia sperimentale pubblica realizzati, avviati o anche semplicemente approvati in fase di affidamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1982, n. 94;

b) esperienze come soggetti attuatori di programmi di edilizia abitativa con agevolazioni regionali in conto capitale, realizzati sulla base di convenzioni stipulate con la regione autonoma della Sardegna e regolarmente collaudati;

c) esperienze in assistenza a soggetti attuatori di programmi di edilizia residenziale pubblica agevolata-convenzionata negli ultimi dieci anni.

5. Il programma di attuazione degli interventi è approvato con deliberazione della giunta regionale ai termini dell'articolo 4, lettera d), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e dovrà stabilire:

a) i costi di intervento ammissibili a contributo, nei limiti dei massimali stabiliti per gli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata e aggiornati in relazione all'andamento dell'indice del costo di costruzione;

b) le modalità per la scelta dei soggetti destinatari dei contributi nel rispetto dei criteri di cui al precedente quarto comma;

c) le clausole della convenzione da stipularsi con i soggetti finanziati;

d) gli obiettivi e le modalità dei temi sperimentali, da realizzarsi nell'ambito di quelli fissati dal CIPE per l'attuazione dei programmi di sperimentazione di cui alle leggi 5 agosto 1978, n. 457, e 25 marzo 1982, n. 94;

c) le modalità e i tempi del monitoraggio e della rendicontazione dei risultati della sperimentazione da parte dei soggetti attuatori all'Amministrazione regionale. A tal fine al soggetto attuatore viene riconosciuto un rimborso spese pari al 2 per cento del costo di intervento, aggiuntivo al contributo di cui al primo comma del presente articolo destinato esclusivamente al programma costruttivo».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24

1. L'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 1977, n. 24 è abrogato.

2. Il primo ed il quarto comma dell'articolo 10 della stessa legge regionale n. 24 del 1987 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

«I fondi di cui all'articolo 4 della presente legge costituiscono per i tesorieri degli enti, entrate a destinazione specifica a norma dell'articolo 171, comma secondo del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 12 ottobre 1911, n. 297».

«I fondi versati dalla Regione in applicazione dell'articolo 4 della presente legge, devono essere impegnati dall'ente interessato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di versamento».

Art. 3.

Modalità di erogazione dei finanziamenti

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono abrogati.

2. A parziale deroga delle più generali disposizioni, i pagamenti relativi ai fondi di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, assegnati ai comuni per l'anno 1988, sono ordinati a favore dei medesimi enti in unica soluzione, sulla base dei rispettivi programmi triennali.

3. I fondi di cui al precedente secondo comma entrano a far parte del bilancio comunale e sono utilizzati per l'attuazione dei programmi cui si riferiscono con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

4. I termini fissati dalla vigente normativa per l'impegno delle sovvenzioni regionali concesse agli enti locali in applicazione del capo I della legge regionale 6 settembre 1976 n. 45, sono prorogati, per il triennio 1985-1987, al 30 giugno 1989.

Art. 4.

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 17 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11

1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è abrogato.

Art. 5.

Credito agrario di esercizio

1. All'articolo 36 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

«2. Nella concessione del concorso sui tassi di interesse di cui alla legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, si applica la disposizione dell'articolo 4, comma terzo della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30».

Art. 6.

Patrimoni silvo-pastorali dei comuni

1. Nella concessione dei contributi di cui all'articolo 55 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, si prescinde dal numero degli esercizi per i quali i comuni hanno già ottenuto le stesse provvidenze.

2. Il secondo comma dell'articolo 55 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è abrogato.

Art. 7.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5

1. L'articolo 58 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 è sostituito dal seguente:

«1. Al primo comma, seconda linea, dell'articolo 7 della legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5, dopo le parole «delle organizzazioni professionali agricole», aggiungere «ed attribuite alla Coldiretti, Confcoltivatori e Federazione regionale degli agricoltori».

Art. 8.

Integrazione delle disposizioni di cui gli articoli 66, 67 e 68 legge regionale n. 11 del 1988

1. Entro il limite massimo stabilito dagli articoli 66, 67 e 68 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, il concorso sugli interessi ivi previsto viene effettivamente corrisposto in misura non superiore alla differenza tra il tasso di interesse dovuto dalle imprese aventi titolo ed il 36 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'intervento nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

Interventi per gli agenti e rappresentanti di commercio

1. Le provvidenze di cui all'articolo 70 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono concesse agli agenti e rappresentanti di commercio aventi titolo, che risiedono ed operano in Sardegna.

Art. 10.

A agevolazioni per l'innovazione tecnologica delle piccole e medie aziende industriali e di quelle artigiane

1. I commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 73 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di promuovere e diffondere l'innovazione tecnologica: nelle piccole e medie imprese individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera f) della legge 12 agosto 1977, n. 675; nelle imprese artigiane, individuali e societarie, cooperative e consortili;

nelle nuove imprese artigiane che realizzino attività industriali purché i lavoratori siano in possesso di qualifica idonea per l'esercizio delle suddette attività;

Con particolare riferimento alle iniziative finanziate alla introduzione di nuovi prodotti, nuovi servizi o nuove tecniche tendenti a migliorare i processi produttivi, a qualificare e a sostenere l'occupazione e ad aumentare la produttività e la competitività, possono essere concessi prestiti, entro i massimali di investimento e nella misura stabilita dalla legislazione statale vigente per il settore, finalizzati all'acquisto o utilizzazione mediante locazione finanziaria, delle macchine operatrici e delle apparecchiature individuate dal CIPI con delibera del 22 dicembre 1983, nonché di:

a) sistemi composti da uno o più unità di lavoro gestite da elaboratore elettronico che governa a mezzo di opportuni programmi la progressione logica delle fasi di ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, trasporto e magazzino;

b) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali o mezzi robotizzati, gestiti da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi di ciclo tecnologico;

c) elaboratori elettronici di programmi e di dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla programmazione e gestione dei flussi produttivi, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati.

2. Sono ammesse a beneficiare dei prestiti di cui al precedente comma, le iniziative aventi titolo e per le quali sia stata avanzata istanza di concessione delle agevolazioni stabilite dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, previo rilascio da parte delle imprese richiedenti di apposita delega in favore del fondo di cui al comma settimo, all'incasso delle relative provvidenze.

3. Il fondo resta autorizzato ad incamerare i contributi accordati per le iniziative beneficiarie degli incentivi di cui alla indicata legge, nei limiti del prestito del medesimo per lo stesso erogato, con obbligo di corrispondere alle imprese interessate l'eventuale eccedenza; restano, invece, a carico del fondo stesso le maggiori spese ovvero erogazioni creditizie disposte, ai sensi del precedente comma secondo, e non riconoscono a carico dello Stato.

4. I prestiti di cui al precedente comma primo sono ammortizzati entro il periodo massimo di cinque anni della concessione e sono gravati del tasso di interesse previsto per il finanziamento del programma di sviluppo di cui all'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31».

Art. 11.

Provvidenze regionali in favore dell'impresa artigiana incremento massimali di investimento

1. L'articolo 85 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è così modificato:

«I massimali di investimento stabiliti, in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, dall'articolo 4 del decreto del presidente della giunta regionale 27 gennaio 1987, n. 4, sono sostituiti dai seguenti:

lire 200.000.000 per le imprese individuali e societarie;
lire 600.000.000 per le cooperative ed i consorzi.

2. Detti importi sono rispettivamente elevati a lire 400.000.000 ed a lire 1.000.000.000 quando i soggetti beneficiari si avvalgano delle sole provvidenze creditizie, con irrevocabile rinuncia scritta a quelle contributive.

3. Restano valide le disposizioni di cui all'articolo 6, n. 1, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40».

Art. 12.

Progetti speciali finalizzati all'occupazione

1. Dall'articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono eliminate le seguenti espressioni:

quarto comma: «possono prevedere, per ampliare la portata, l'utilizzo di risorse regionali, statali e comunitarie»;
settimo comma: «può essere a tempo pieno o parziale»;
ottavo comma: «in via diretta o analogica».

Art. 13.

Progetti comunali finalizzati all'occupazione

1. Dall'articolo 87, sesto comma, della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, sostituito con l'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria) sono eliminati:

dal primo periodo, l'espressione «in via diretta o analogica»;
intero secondo periodo dicente: «I rapporti di lavoro può essere a tempo pieno o parziale».

2. Il quarto comma dell'articolo 87 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, come modificato dall'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:

«I progetti, approvati dal Consiglio comunale, oltre ad individuare i soggetti e le modalità di attuazione, devono prevedere l'utilizzazione del finanziamento secondo i seguenti parametri:

una quota non inferiore al 70 per cento in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare;
una quota non superiore al 23 per cento per la dotazione delle attrezzature, materiali e noli;
una quota non superiore al 7 per cento per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed attuazione dei progetti».

Art. 14.

Locazione finanziaria agevolata per attività agricole

1. I commi settimo e ottavo dell'articolo 97 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono sostituiti dai seguenti:

«7. Il contributo in conto interessi di cui al sesto comma è pari al valore attuale della differenza tra le rate annuali di ammortamento, calcolate ai tassi di riferimento rispettivamente vigenti per il credito di miglioramento e di esercizio e quelle a carico del beneficiario calcolate ai rispettivi tassi agevolati.

8. I tassi anzidetti sono quelli applicati al momento della concessione delle provvidenze; i tassi di attualizzazione sono quelli stabiliti dalla normativa statale per il credito agrario di miglioramento e per quello di esercizio».

Art. 15.

Integrazione all'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 Palazzo Consiglio regionale

1. Una quota dello stanziamento autorizzato dall'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è destinata al pagamento degli oneri espropriativi per l'acquisizione delle aree retrostanti il palazzo del consiglio regionale ai fini della realizzazione dei lavori di costruzione dei parcheggi, sistemazione dell'isolato retrostante il palazzo del consiglio, all'indennizzo dei proprietari e connesse attività commerciali per il periodo di occupazione delle aree stesse, nonché al pagamento degli oneri di manutenzione e gestione di tutti gli impianti del complesso fino al collaudo definitivo.

2. Detta somma è anche necessaria - sulla base delle ipotesi transitive da concordarsi con le attività commerciali interessate dai lavori - per il rimborso della mancata produttività, per il periodo necessario alla realizzazione dei parcheggi dell'area predetta, per il tempo necessario per la sistemazione dell'isolato.

3. A fini di concordare con gli interessati le somme indennizzabili, verrà valutato il volume d'affari relativo agli ultimi tre anni sulla base del modello 740 di cui alla denuncia dei redditi relativi.

4. In ogni caso l'eventuale transazione dovrà essere prima autorizzata dalla giunta regionale, sulla base delle disponibilità di bilancio.

Art. 16.

Anticipazioni finanziarie sui contributi concessi in applicazione della legge regionale 21 giugno 1950, n. 17

1. A favore dei soggetti beneficiari delle provvidenze contributive previste dalla legge regionale 21 giugno 1950, n. 17, può essere disposta, su presentazione di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa di importo corrispondente, l'erogazione di un'anticipazione finanziaria nella misura massima dell'80 per cento del contributo concesso.

2. Ai fini del precedente comma, la polizza fidejussoria dovrà prevedere l'obbligo dell'immediato rimborso alla Regione - su richiesta scritta della stessa - dell'intera somma anticipata ovvero del minore importo fra la medesima somma e la ridotta misura finale del concedibile contributo nei casi rispettivamente:

a) di omessa presentazione al competente assessorato regionale, entro i termini stabiliti dal decreto regionale di concessione, del prescritto rendiconto del contributo concesso, ovvero di non sanabili irregolarità amministrative del rendiconto medesimo - ancorché presentato in termini - che ne impediscono la giuridica approvabilità;

b) di riconoscimento, per effetto di rendiconti parziali o soltanto parzialmente accoglibili, di misure di contributo inferiori rispetto all'importo della concessa anticipazione.

3. Lo svincolo della polizza fidejussoria sarà disposto;

a) nei casi regolari, contestualmente al provvedimento di saldo delle concesse provvidenze contributive, non oltre tre mesi dal ricevimento del relativo rendiconto;

b) nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma, entro quindici giorni dal ricevimento di istanza del fidejussore corredata dalla documentata dimostrazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione fidejussoria, mediante versamento alle entrate del bilancio regionale della competente somma dovuta.

4. È abrogato l'articolo 86 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26.

Art. 17.

Titolarità delle attribuzioni di spendita dei contributi regionali per il funzionamento della Sezione staccata di Cagliari dell'ISEF di L'Aquila

1. Alla spendita dei contributi annuali erogati dalla Regione in favore dell'ISEF di L'Aquila ai sensi della legge regionale 31 maggio 1984, n. 27, viene provveduto con diretti atti di impegno ed ordinativi di

pagamento del consiglio di amministrazione dello stesso istituto, per il quale detti contributi costituiscono nel rispetto delle condizioni procedurali e di utilizzo stabilite dall'articolo 2 di tale legge - entrata di bilancio con vincolo di destinazione specifica finalizzata alla sopravvivenza ed all'autonomia funzionale della sezione staccata di Cagliari dell'ISEF medesimo.

2. Rimane fermo obbligo del consiglio d'amministrazione dell'ISEF di L'Aquila di presentare all'amministrazione regionale, contestualmente alla relazione previsionale per ciascun nuovo esercizio accademico, un'analitica relazione finanziaria sull'impiego delle somme di contributo riscosse per l'anno accademico immediatamente precedente e sui programmi di attività conseguentemente realizzati.

3. I beni e le attrezzature acquisiti dall'ISEF con i predetti contributi della Regione debbono essere utilizzati nell'interesse ed ai soli esclusivi fini dell'assolvimento degli istituzionali compiti della sezione staccata di Cagliari, nei locali debbono trovare funzionale e non distraibile collocazione.

Art. 18.

Ricoveri fuori dalla Regione legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14

1. Il terzo comma dell'articolo 119 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 è sostituito dal seguente:

«3. Al quarto comma dell'articolo 3 della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14, il termine di 5 giorni è modificato in 30 giorni».

Art. 19.

Ufficio regionale della fauna

1. Il secondo comma dell'articolo 132 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:

«2. Per consentire il funzionamento dei centri dell'ufficio regionale della fauna e specificamente per la cura, il recupero e l'allevamento di fauna selvatica, nonché per l'immissione, il rilevamento ed il ripopolamento da realizzarsi attraverso le zone di cui al precedente comma, l'Ufficio regionale della fauna è autorizzato a trasformare l'attuale rapporto di convenzione applicando ai convenzionati, in qualsiasi mansione operanti, i contratti collettivi del settore agricolo vigenti nel territorio della Sardegna».

Art. 20.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1

1. Il primo e l'ultimo alinea dell'articolo 134 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

articolo 2: dopo la frase «associazioni professionali agricole», aggiungere «Coldiretti regionale, Confcoltivatori regionale, Federazione regionale agricoltori»;

l'ultimo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Lo stanziamento annuale è ripartito tra le organizzazioni di cui all'articolo 2».

Art. 21.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 giugno 1984, n. 31

1. Il settimo comma dell'articolo 12 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, è sostituito dal seguente:

«L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio; all'alunno è data facoltà di opzione».

2. Nella stessa legge regionale n. 31 del 1984 è abrogato l'ottavo comma di detto articolo 12.

Art. 22.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 novembre 1988, n. 42

1. Al primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, dopo le parole «presso gli ispettorati ripartimentali», è aggiunto «presso il settore della politica naturalistica dei parchi e delle foreste dell'assessorato regionale della difesa dell'ambiente»; i termini di cui al secondo comma del predetto articolo 6 sono fissati per il personale in servizio presso il settore sopraindicato, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Comitati di gestione fondi regionali di credito

1. L'espressione «organi deliberanti degli istituti di credito», di cui all'articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria), è da intendersi riferita alle commissioni o comitati comunque denominati e previsti da leggi regionali per la deliberazione dei prestiti o contributi a valere su fondi costituiti presso istituti di credito con stanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

Art. 24.

Norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio delle unità sanitarie locali legge regionale n. 19 del 1981

1. Al primo comma dell'articolo 38 della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19 sono soppresse le parole «operante nell'ambiente della unità sanitaria locale».

Art. 25.

Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32

1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, i provvedimenti d'impegno da assumere sui capitoli inclusi nelle categorie di programma 03.01, 03.05, 03.08 e 03.09 del bilancio per l'anno 1989 sono assunti, indipendentemente dall'ente degli importi, dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio; tale disposizione è estesa ai titoli di spesa dei programmi di cui alle leggi 11 giugno 1962, n. 588 e 24 giugno 1974, n. 268, i cui interventi sono attribuiti dagli stessi programmi alla competenza dell'assessorato regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

Art. 26.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti norme della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11:

Art. 19 - Impianti di depurazione - legge regionale 17 gennaio 1984, n. 4;

Art. 82 - Credito di esercizio alle aziende turistico-ricettive;

Art. 142 - Contributo al consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Cagliari;

Art. 146 - Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1985, n. 27 - (membri supplenti organi di controllo).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 26 gennaio 1989

MELIS

89R0242

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1989, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, concernente: «I controlli sugli enti locali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 4 del 30 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 è sostituito dal seguente:

«I comitati scadono con l'insediamento del consiglio regionale; essi decadono il sessantesimo giorno dalla predetta scadenza; entro tale termine il consiglio regionale deve obbligatoriamente provvedere alla loro ricostituzione».

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione anche riguardo ai comitati costituiti con il decreto del presidente della giunta regionale 24 gennaio 1986, n. 7.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 26 gennaio 1989

MELIS

89R0243

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 22 novembre 1988, n. 50.

Disposizioni sulla classificazione e manutenzione della rete viaria rurale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 6 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

STRADE RURALI AD USO PUBBLICO

Art. 1.

Classificazione delle strade rurali

1. Tutte le strade di interesse provinciale non classificate o non classificabili «provinciali», «comunalì» o «di bonifica», secondo la normativa provinciale sulla classificazione delle strade di interesse provinciale, sono considerate strade rurali ad uso pubblico qualora possiedano le caratteristiche di cui all'art. 2 e siano destinate a pubblico transito. Esse vanno inserite in appositi elenchi e classificate da parte dei comuni secondo le disposizioni da emanarsi con regolamento di esecuzione.

2. Le strade rurali non destinate ad uso pubblico sono classificate strade interpoderali o poderali ai fini di cui al titolo della presente legge.

Art. 2.

Caratteristiche delle strade rurali ad uso pubblico

1. Sono considerate strade rurali soggette ad uso pubblico i collegamenti viari tra gli insediamenti rurali e la normale rete stradale che per ampiezza, pendenza, sicurezza e fondo stradale, risultino idonei al transito delle autovetture a due ruote motrici e siano sottoposti ad ordinaria e straordinaria manutenzione.

2. Per insediamento rurale si intendono le aziende rurali a prevalente carattere agro-forestale, stabilmente coltivate ed abitate. Sono comunque escluse le malghe, le baite, gli insediamenti turistici e per ferie, ecc.

Art. 3.

Elenco comunale delle strade rurali

1. I comuni entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge procedono alla ricognizione o descrizione dell'elenco delle strade rurali. Il comune può procedere, qualora ciò venga ritenuto necessario, all'aggiornamento dell'elenco con le stesse modalità stabilite per la sua formazione.

Art. 4.

Oneri di manutenzione per le strade vicinali

1. La provincia autonoma di Bolzano contribuisce alla manutenzione ordinaria delle strade incluse nell'elenco provinciale delle strade rurali con contributo fisso per metro lineare di percorrenza da determinarsi annualmente dalla giunta provinciale su proposta dell'assessorato competente, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 6 e dei criteri da stabilirsi con regolamento di esecuzione.

2. I comuni sostengono l'onere complessivo delle spese di manutenzione, con facoltà di rivalersi nei confronti dei proprietari e titolari di diritti reali sulla strada in misura non superiore al 10% della spesa globale, qualora la spesa sostenuta dal comune superi il 50% del contributo provinciale.

3. È in facoltà dei comuni consentire che determinati lavori siano eseguiti direttamente dai proprietari o titolari di diritti reali sulla strada; delle relative prestazioni si tiene conto nella determinazione della quota di rivalsa di cui al comma 2.

Art. 5.

Elenco provinciale delle strade rurali

1. Tenendo conto degli elenchi di cui all'art. 3 e delle normative da stabilirsi con regolamento di esecuzione l'ispettorato provinciale per le foreste istituisce un elenco provinciale delle strade rurali ad uso pubblico.

2. L'iscrizione in tale elenco dà diritto al contributo provinciale per la manutenzione ordinaria e se spettante per lo sgombero neve.

3. Le categorie di contributo verranno stabilite tenendo conto dell'ampiezza, della consistenza del fondo stradale, della quota media, ecc., in base a criteri da stabilirsi con regolamento di esecuzione.

Art. 6.

Oneri per la manutenzione delle strade rurali

1. Le spese per la manutenzione della rete vicinale comprendono:

- a) gli oneri della manutenzione ordinaria;
- b) gli oneri per lo sgombero neve;
- c) gli oneri per manutenzione straordinaria.

2. Fanno parte della manutenzione ordinaria in special modo la deviazione razionale delle acque, lo sgombero del sedime, delle canalette e dei fossati, il normale inghiaiaimento e l'eliminazione di buche derivanti dal gelo e dal deflusso delle acque, nonché la sistemazione delle scarpate e degli inerbimenti.

3. Si considerano costi di manutenzione straordinaria quelli derivanti da lavori da effettuare in seguito ad eventi atmosferici o calamitosi nonché quelli che si rendono necessari in caso di manutenzione ordinaria normale di regola, al massimo ogni tre anni. Per i costi di manutenzione straordinaria i comuni possono chiedere contributi da parte della Giunta provinciale, nell'ambito della legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24, rispettivamente della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4.

Art. 7.

Omissa manutenzione stradale

1. In casi di grave ritardo nell'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione ed in special modo della regolazione del deflusso delle acque da parte dei comuni, accertato dagli uffici distretto delle foreste, la Giunta provinciale, previa diffida ad adempiere, può revocare o sospendere il contributo provinciale.

TITOLO II

STRADE INTERPODERALI E PODERALI

Art. 8.

Manutenzione delle strade interpoderali

1. Sono considerate strade interpoderali, ai fini della presente legge, le strade rurali destinate all'uso di più fondi o edifici, non aperte al pubblico transito ed aventi i requisiti di opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

2. Ai fini della sistemazione e manutenzione delle strade interpoderali di cui al comma 1 gli utenti interessati possono costituire apposite associazioni con lo statuto corrispondente allo statuto-tipo da approvarsi con regolamento di esecuzione.

3. La giunta provinciale è autorizzata a concedere alle associazioni di cui al comma 2 contributi per la sistemazione e la manutenzione straordinaria delle strade interpoderali in base alla legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24, e alla legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4.

4. La giunta provinciale è autorizzata a concedere dei contributi straordinari per la manutenzione ordinaria delle strade interpoderali di cui al comma 1 qualora esistano particolari esigenze di natura agro-forestale, accertate dall'ispettorato provinciale per le foreste.

5. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche per la sistemazione e manutenzione delle strade poderali destinate all'uso di un unico fondo ed aventi i requisiti di opere di miglioramento fondiario.

TITOLO III

NORME FINANZIARIE

Art. 9.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico dell'esercizio finanziario 1988.

2. Per la sua attuazione sono utilizzati nell'esercizio finanziario in corso per quanto concerne la manutenzione straordinaria gli stanziamenti previsti ai capitoli 71230 e 71400 dello stato di previsione della spesa.

3. Gli stanziamenti a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabiliti dalla legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 22 novembre 1988

MAGNAGO

Visto, Il Commissario del Governo per la Provincia: URZI

89R0244

LEGGE PROVINCIALE 22 novembre 1988, n. 51.

Misure nel settore socio-sanitario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 6 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Compensi spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici

1. Fino all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, e successive modifiche e integrazioni, ai presidenti, ai componenti diversi dal professore universitario ed ai segretari delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione di personale presso le unità sanitarie locali, oltre alle eventuali indennità di missione e di viaggio, i seguenti compensi lordi:

1) per i concorsi per l'assunzione di personale laureato in posizione funzionale apicale:

- a) fino a 5 candidati lire 400.000;
- b) oltre 5 candidati lire 500.000;

2) per i concorsi per l'assunzione di personale laureato nella 10ª posizione funzionale:

- a) fino a 5 candidati lire 300.000;
- b) oltre 5 candidati lire 400.000;

3) per i concorsi per l'assunzione di personale laureato e non laureato nella 7ª, 8ª o 9ª posizione funzionale:

- a) fino a 5 candidati lire 150.000;
- b) da 6 a 15 candidati lire 200.000;
- c) da 16 a 30 candidati lire 250.000;
- d) da 31 a 100 candidati lire 300.000;
- e) da 101 a 200 candidati lire 400.000;
- f) oltre 200 candidati: il compenso di cui alla precedente lettera e) è integrato di lire 50.000 per ogni ulteriore gruppo di 100 candidati;

4) per i concorsi per l'assunzione del restante personale non laureato:

- a) fino a 5 candidati lire 100.000;
- b) da 6 a 15 candidati lire 150.000;
- c) da 16 a 30 candidati lire 200.000;
- d) da 31 a 100 candidati lire 250.000;
- e) da 101 a 200 candidati lire 350.000;

f) oltre 200 candidati: il compenso di cui alla precedente lettera e) è integrato di lire 50.000 per ogni ulteriore gruppo di 100 candidati;

5) per l'assunzione di personale con selezione per chiamata diretta:

- a) fino a 5 candidati lire 50.000;
- b) da 6 a 15 candidati lire 100.000;
- c) da 16 a 30 candidati lire 150.000;

d) da 31 a 100 candidati lire 200.000;

e) da 101 a 200 candidati lire 250.000;

f) oltre 200 candidati: il compenso di cui alla precedente lettera e) è integrato di lire 50.000 per ogni ulteriore gruppo di 100 candidati.

2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma si fa riferimento al numero dei candidati presenti alla prima prova d'esame.

3. Ai presidenti, ai componenti diversi dal professore universitario ed ai segretari delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità su base provinciale ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 34, oltre alle eventuali indennità di missione e di viaggio, spettano i seguenti compensi:

a) fino a 5 candidati lire 400.000;

b) oltre 5 candidati lire 500.000.

4. Al professore universitario componente delle commissioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 si applica il disposto di cui all'art. 10 della legge provinciale 1° dicembre 1978, n. 62.

5. Nel caso in cui vengano costituite le sottocommissioni previste dal settimo comma dell'art. 6 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, ai fini della determinazione del compenso dovuto si ha riguardo al numero dei candidati rispettivamente assegnati alla commissione e ad ogni sottocommissione.

6. In caso di sostituzione dei componenti delle commissioni esaminatrici nel corso della procedura concorsuale, il compenso di cui ai precedenti commi è suddiviso tra il componente titolare e il sostituto, proporzionalmente al numero delle sedute cui i medesimi hanno partecipato.

7. I compensi di cui al presente articolo vengono applicati per i concorsi e gli esami di idoneità per i quali la prima prova d'esame si è svolta in data successiva al 1° settembre 1988.

Art. 2.

Ufficiali sanitari

1. Ai medici di base con incarico libero professionale di ufficiale sanitario conferito dalle unità sanitarie locali spetta, a partire dal 1° gennaio 1988, un compenso mensile nella misura del 50% dello stipendio base tabellare iniziale di aiuto corresponsabile ospedaliero.

2. Le somme riscosse dalle unità sanitarie locali per le prestazioni di cui all'art. 42 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, effettuato dai medici di cui al comma precedente, sono devolute agli stessi nella misura del 75%. Qualora per le predette prestazioni i medici si avvalgano di personale dipendente dell'unità sanitaria locale e/o di ambulatorio di cui alla legge provinciale 12 agosto 1982, n. 28, tale percentuale è ridotta al 50%.

3. L'incarico di ufficiale sanitario non comporta alcuna limitazione del massimale di scelte e del trattamento economico collegato al rapporto convenzionale di medicina generale, ivi incluse tutte le indennità.

Art. 3.

Integrazione dell'art. 7 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28

1. All'art. 1 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, è aggiunto il seguente comma:

«A tutti gli allievi che frequentano scuole o corsi di cui all'art. 2 o scuole o corsi di formazione per ostetriche, per i quali è richiesto un tirocinio, viene concesso mensilmente un contributo fino ad un importo massimo di lire 500.000 per il periodo di effettiva presenza al tirocinio, sempreché lo stesso non venga espletato durante l'orario di lavoro remunerato e non cada nel periodo di prova previsto dall'art. 5 del regolamento-tipo per le scuole infermieri professionali. L'ammontare del contributo da corrispondere agli allievi delle singole scuole o dei corsi, entro il limite massimo sopracitato, viene stabilito con deliberazione della Giunta provinciale».

Art. 4.

Assistenza odontoiatrica

1. Per assicurare una completa assistenza odontoiatrica ai cittadini nel rispetto delle relative caratteristiche etnico-linguistiche, le prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, possono essere rimborsate anche se fruite in Austria.

Art. 5.

Collaborazione tra comuni e unità sanitarie locali

1. Nell'art. 1, comma 2, della legge provinciale 12 agosto 1982, n. 28, le parole «che abbia la residenza nel comune stesso» sono stralciate.

2. Per garantire nei distretti di base un'adeguata attività ambulatoriale decentrata, i comuni possono assegnare ai medici di base operanti nel distretto di base idonei locali nelle frazioni. Le spese per la gestione dei locali sono a carico del o dei medici di base.

Art. 6.

Rimborso delle spese di viaggio e trasferta ed accesso ai servizi di mensa

1. Ai componenti delle commissioni e sottocommissioni di cui al precedente art. 1 competono, quando ne ricorrano i presupposti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di missione alle condizioni e nella misura stabilite dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza.

2. I componenti delle commissioni e sottocommissioni di cui al precedente art. 1 possono fruire dei servizi di mensa delle unità sanitarie locali alle stesse condizioni previste per il personale dipendente dalle medesime.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati nell'esercizio finanziario 1988 gli stanziamenti autorizzati nel bilancio provinciale per l'applicazione della vigente normativa nella materia, secondo le seguenti relazioni:

a) agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 le unità sanitarie locali fanno fronte mediante l'utilizzo dei mezzi finanziari loro assegnati sul fondo sanitario provinciale di parte corrente a destinazione indistinta. Le spese relative alle commissioni nominate dalla Provincia ed in particolare per gli esami di idoneità su base provinciale ai sensi della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 34, sono a carico della Provincia e gravano sul capitolo 52211;

b) la spesa per compensi agli ufficiali sanitari ai sensi dell'art. 2 fa carico alle assegnazioni disposte dalla Provincia sul capitolo 52110 a favore delle unità sanitarie locali;

c) la spesa per i contributi ai tirocinanti ai sensi dell'art. 3 grava sul capitolo 52122 per la parte a carico delle unità sanitarie locali, e sul capitolo 52310 per la parte a carico diretto della Provincia.

2. Le spese a carico degli esercizi finanziari successivi graveranno sui corrispondenti capitoli e stanziamenti del bilancio provinciale, secondo le indicazioni della rispettiva legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 22 novembre 1988

MAGNAGO

Visto, il Commissario del Governo per la Provincia: URZI.

89R0245

LEGGE PROVINCIALE 28 novembre 1988, n. 52.**Norme concernenti la dirigenza.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 56 del 13 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Accesso alle funzioni dirigenziali*

1. L'articolo 24 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è sostituito dal seguente:

«1. Salvo quanto previsto dal successivo art. 28, i requisiti generali richiesti per l'accesso alle funzioni dirigenziali sono:

a) per l'accesso alla funzione di direttore di ripartizione: 4 anni di effettivo servizio nella funzione di direttore di ufficio; l'interessato deve essere in possesso del diploma di laurea;

b) per l'accesso alla funzione di direttore di ufficio: appartenenza alla nona qualifica funzionale oppure due anni di effettivo servizio nell'ottava qualifica funzionale oppure sette anni di effettivo servizio nella settima qualifica funzionale oppure dieci anni di effettivo servizio nella sesta qualifica funzionale».

Art. 2.*Nomina dei dirigenti*

1. Le lettere d) ed e) del primo comma dell'art. 25 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sono sostituite dalle seguenti:

«d) il consiglio per l'organizzazione ed il personale effettua una valutazione delle domande presentate ed istruite dall'ufficio organizzazione ed esprime parere di idoneità o meno dei singoli candidati a ricoprire l'incarico di direttore d'ufficio;

e) tenuto conto dei risultati delle analisi delle domande, il conferimento degli incarichi dirigenziali è disposto dalla giunta provinciale, su proposta del presidente della giunta stessa, sentiti gli assessori competenti, qualora trattasi di incarichi di direttore di ripartizione o di qualifiche equiparate, qualora trattasi invece di incarichi di direttore d'ufficio, su proposta degli assessori competenti».

2. Il secondo comma dell'art. 25 della precitata legge provinciale è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di mancanza di domande, la giunta conferisce gli incarichi dirigenziali, su proposta del presidente della giunta stessa, sentiti gli assessori competenti qualora trattasi di incarichi di direttore di ripartizione o qualifiche equiparate, qualora trattasi invece di incarichi di direttore d'ufficio, su proposta degli assessori competenti previo assenso degli interessati».

Art. 3.*Indennità di dirigenza*

1. Ai fini del computo dell'indennità di dirigenza di cui al primo comma dell'art. 47 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 9, si terrà conto per il periodo dal 1° luglio 1988 fino al 30 giugno 1991, dello stipendio iniziale dell'ottava qualifica funzionale provinciale spettante al 30 giugno 1988.

Art. 4.*Norma finanziaria*

1. La presente legge non comporta maggiori oneri finanziari a carico del bilancio provinciale.

Art. 5.*Clausola d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 28 novembre 1988

MAGNAGO

Visto, il Commissario del Governo per la Provincia: URZI.

89R0246**LEGGE PROVINCIALE 5 dicembre 1988, n. 53.**

Autorizzazione di maggiori spese a carico dell'esercizio finanziario 1988 per interventi di emergenza nelle zone colpite dalle calamità naturali o avversità atmosferiche dell'estate 1988, nonché per l'attività di pronto intervento con eliambulanz.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 57 del 20 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'erogazione di provvidenze a favore di persone fisiche o giuridiche, che abbiano subito danni a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche nei mesi di luglio e agosto 1988, sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1988 le seguenti maggiori spese:

a) lire 1.000 milioni per interventi di emergenza nel settore dell'edilizia economica e popolare ai sensi della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, e successive modifiche;

b) lire 4.650 milioni per la concessione di sussidi a famiglie di coltivatori diretti e loro associazioni ai sensi della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83;

c) lire 1.000 milioni per concorsi negli interessi su prestiti di conduzione a breve scadenza ai sensi della legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30, e successive modifiche;

d) lire 1.150 milioni per contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e dell'art. 2 della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8;

e) lire 2.200 milioni quale limite d'impegno per agevolazioni ai sensi dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e dell'art. 2 della legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8. Dell'importo predetto lire 1.400 milioni sono destinate a concorsi negli interessi o contributi annui costanti ai sensi della lettera b) dell'art. 1 e lire 800 milioni a concorsi negli interessi ai sensi della lettera c) dell'art. 1 della citata legge n. 590 del 1981. Le annualità relative al limite d'impegno saranno iscritte nel bilancio della Provincia per gli anni dal 1988 al 1992 compreso.

Art. 2.

1. Alla copertura dei maggiori oneri a carico dell'esercizio finanziario 1988, indicati all'art. 1 per complessive lire dieci miliardi, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 (partita n. 6 dell'allegato n. 4 al bilancio).

2. Alla copertura dei maggiori oneri a carico degli esercizi finanziari successivi al 1988, indicati all'art. 1, lettera e), si provvede: per il biennio 1989-1990 mediante utilizzo di corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla Sezione 7, Settore 7.1, lettera b.2) del bilancio pluriennale 1988-1990; per gli anni successivi con corrispondenti stanziamenti nei bilanci di previsione della Provincia.

Art. 3.

1. A favore delle cooperative e delle associazioni agrarie comunque denominate, aventi come scopo la conservazione, la lavorazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, che hanno avuto una riduzione dei conferimenti di prodotto commerciale di oltre il 40% per effetto degli eventi calamitosi dell'estate 1988, la giunta provinciale può concedere contributi nella misura massima del 30% delle spese fisse di gestione secondo le modalità e con l'utilizzazione dei mezzi finanziari della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83.

2. Per la ricostruzione ed il riattamento dei fabbricati ad uso abitativo, distrutti o danneggiati dagli eventi di cui al comma 1, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a famiglie di coltivatori diretti sussidi ai sensi della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83. Detti sussidi non possono superare l'importo massimo fissato dall'art. 3 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per la concessione dei sussidi di cui ai precedenti commi si prescinde dallo stato di bisogno ed i periti dell'assessorato all'agricoltura e foreste provvedono direttamente all'accertamento della veridicità delle indicazioni contenute nelle domande in deroga a quanto previsto nell'art. 3, comma 2, della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83.

Art. 4.

1. In deroga a quanto stabilito dagli articoli 50 e 62 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti previsti sui capitoli 71230, 71257, 71259 e 71260 del bilancio di previsione per l'anno 1988, eventualmente non impegnati entro il 31 dicembre 1988, non decadono e possono essere utilizzati nel corso dell'esercizio successivo.

Art. 5.

1. In considerazione della mancata emanazione del regolamento sulle modalità di erogazione degli interventi finanziari di cui agli articoli 4 e 5 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21, è autorizzata per l'anno finanziario 1988 la concessione di una sovvenzione straordinaria fino a lire 1.150 milioni all'associazione «Croce bianca» di Bolzano per l'attività di pronto soccorso, svolta con ambulanze durante il medesimo anno.

2. Alla copertura dell'onere indicato al comma 1, posto a carico del capitolo 51479 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988, si provvede mediante riduzione per pari importo delle autorizzazioni di spesa di cui ai numeri 64 e 69 della tabella A, annessa alla legge provinciale 22 marzo 1988, n. 9, e successive modifiche recate dalla legge provinciale 25 luglio 1988, n. 24.

Art. 6.

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 10 agosto 1988, n. 28, è abrogato.

Art. 7.

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 8.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 5 dicembre 1988

MAGNAGO

Visto, il Commissario del Governo per la Provincia: URZI.

89R0247

LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54.

Modifiche all'ordinamento del personale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 57 del 26 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nuovi titoli di studio

1. Ai titoli di studio già previsti per l'accesso alla settima qualifica funzionale del ruolo amministrativo è aggiunta la laurea di interprete e traduttore.

2. Ai titoli di studio già previsti per l'accesso alla settima qualifica funzionale del ruolo speciale della carriera direttiva del personale addetto all'istruzione ed alla cultura, nonché a quelli già previsti alla lettera b) della tabella annessa alla legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, istitutiva del ruolo speciale del personale direttivo della sovrintendenza provinciale ai beni culturali, è aggiunta la laurea in storia.

3. Ai titoli di studio già previsti per l'accesso rispettivamente alla settima ed ottava qualifica funzionale nel ruolo speciale del personale del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi sono aggiunte le lauree in chimica e tecnologie farmaceutiche ed in scienze delle preparazioni alimentari.

4. Ai titoli di studio già previsti per l'accesso alla settima qualifica funzionale del ruolo speciale della carriera direttiva dei servizi della programmazione economica e del coordinamento territoriale è aggiunta la laurea in scienze naturali.

Art. 2.

Conferimento incarico delle funzioni di direttore generale

1. L'incarico delle funzioni di direttore generale è conferito, per un quadriennio, con deliberazione della giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente.

2. L'incarico delle funzioni di direttore generale, da preporre a capo della segreteria della giunta provinciale, viene conferito con deliberazione della giunta, su proposta del presidente della giunta stessa.

Art. 3.

Nomina degli idonei

1. Il comma aggiunto all'art. 33 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, con l'art. 4 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è sostituito dal seguente:

«L'Amministrazione provinciale ha facoltà di conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risulti necessario coprire entro due anni dalla data di pubblicazione della graduatoria con concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine di graduatoria ed applicando i criteri di riserva dei posti a favore dei singoli gruppi linguistici, ai sensi dell'art. 29 della presente legge».

Art. 4.

Commissioni esaminatrici nei concorsi

1. Il giudizio nei concorsi è dato da apposita commissione esaminatrice nominata di volta in volta con deliberazione della giunta provinciale.

2. Tali commissioni sono composte da cinque esperti nelle discipline che formano oggetto dell'esame, i quali sono particolarmente competenti nelle attribuzioni connesse con i posti messi a concorso, di cui uno, designato nella delibera di nomina, funge da presidente, nonché da due rappresentanti del personale, uno per ciascun gruppo linguistico italiano e tedesco, designati dai rappresentanti del personale in seno al Consiglio per l'organizzazione ed il personale. In caso di concorsi riservati esclusivamente a persone del gruppo linguistico ladino i due rappresentanti di cui sopra sono sostituiti da un rappresentante appartenente al gruppo linguistico ladino.

3. La giunta provinciale può scegliere gli esperti delle commissioni di esame, in tutto o in parte, tra gli impiegati dell'Amministrazione provinciale o dello Stato o di altri enti pubblici. In tal caso gli stessi devono appartenere ad una qualifica funzionale superiore o almeno pari a quella dei posti messi a concorso e in ogni caso avere un'anzianità di qualifica funzionale non inferiore a quattro anni.

4. I membri della commissione devono conoscere le lingue italiana e tedesca in modo da garantire un soddisfacente svolgimento degli esami.

5. La composizione della commissione d'esame deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione nella provincia di Bolzano, fatta salva la possibilità che uno dei membri possa appartenere al gruppo linguistico ladino.

6. La commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i membri e decide a maggioranza di voti. Ciascun membro è sostituito in caso di assenza da un membro supplente nominato dalla giunta provinciale.

7. Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un impiegato appartenente alla sesta qualifica funzionale o qualifica funzionale superiore.

8. L'art. 31 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, l'art. 2 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, e l'art. 1 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34 sono abrogati.

Art. 5.

Lavoro straordinario

1. Nel quarto comma dell'art. 14 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, la cifra «1/175» è sostituita dalla cifra «1/166».

2. Il sesto comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

«6. Le misure dei compensi per lavoro straordinario risultanti dall'applicazione del presente articolo sono ulteriormente maggiorate di un importo pari a 1/166 della misura mensile dell'indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente, nonché dei ratei della tredicesima mensilità. Le maggiorazioni di cui al precedente quarto e quinto comma si applicano anche alle predette due voci. Le misure complessive così ottenute sono arrotondate alle lire 10 per eccesso».

Art. 6.

Passaggio di livello

1. L'ultimo comma dell'art. 42 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è sostituito dal seguente:

«Nel caso di passaggio a livello superiore l'inquadramento avviene sommando allo stipendio in godimento la differenza fra gli stipendi iniziali dei due livelli di riferimento».

Art. 7.

Rimborso spese legali

1. L'ultimo comma dell'art. 5 della legge provinciale 27 ottobre 1979, n. 15, è sostituito dai seguenti:

«4. Il rimborso delle spese legali è limitato a quelle sostenute per un solo difensore e per l'eventuale domiciliatario; quello delle spese peritali è limitato alle spese sostenute per un solo professionista, per singolo ramo o disciplina afferente l'oggetto della perizia.

5. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti del presidente e dei membri della giunta provinciale, nonché dei membri di organi collegiali provinciali e degli enti pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nelle proprie competenze legislative o delegate e relativo personale che siano stati coinvolti in giudizi civili o penali per fatti o cause connessi all'adempimento del loro mandato, ovvero all'esercizio delle loro pubbliche funzioni o al servizio».

Art. 8.

Indennità per servizio di turno notturno

1. Al personale che presta servizio presso le strutture provinciali per la devianza sociale giovanile spetta per il servizio di turno notturno la medesima indennità di cui all'art. 111 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

Art. 9.

Compenso agli avvocati e procuratori

1. In analogia a quanto previsto dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, agli avvocati e procuratori legali addetti all'ispettorato affari legali, all'ufficio servizi legali per l'urbanistica e all'ufficio servizi generali della direzione generale dell'agricoltura e foreste, incaricati della rappresentanza e difesa in giudizio della Provincia, è concesso un compenso pari all'1% dello stipendio in godimento.

2. Al predetto personale spettano altresì i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.

3. Le disposizioni di cui al precedente secondo comma trovano applicazione anche per cause ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Concessione di un acconto sull'indennità di buonuscita

1. Ai dipendenti provinciali con almeno otto anni di servizio provinciale o riconosciuto tale da norme provinciali può essere concesso un acconto non superiore all'ottanta per cento dell'indennità di buonuscita cui avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

2. L'acconto è concesso con decreto dell'assessore al personale, previo parere del consiglio per l'organizzazione ed il personale, su richiesta giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli.

3. La concessione di detto acconto è subordinata alla presentazione di speciale procura irrevocabile di delega a riscuotere l'indennità premio di servizio dovuta dall'I.N.A.D.E.L. con sottoscrizione autenticata.

4. L'acconto viene detratto dall'indennità di buonuscita complessivamente spettante all'atto della cessazione dal servizio.

5. La concessione dell'acconto ha luogo entro i limiti dell'apposito stanziamento previsto dal terzo comma dell'art. 11 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11.

Art. 11.

Anticipazione indennità di buonuscita

1. I commi aggiuntivi all'art. 46 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, introdotti con l'art. 10 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'indennità di buonuscita può essere corrisposta al dipendente all'atto della cessazione dal servizio in misura comprensiva dell'indennità premio di servizio dovuta dall'I.N.A.D.E.L. per il medesimo periodo di servizio.

4. La Provincia autonoma, per effetto dell'anticipazione di cui al precedente terzo comma, subentra al personale interessato nelle rispettive ragioni creditizie nei confronti dell'I.N.A.D.E.L., dietro rilascio di speciale procura irrevocabile di delega a riscuotere l'indennità premio di servizio dovuta dall'I.N.A.D.E.L. con sottoscrizione autenticata.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche in relazione all'art. 54 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e dell'art. 1 della legge provinciale 7 marzo 1977, n. 10».

2. L'art. 10 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, e l'art. 9 della legge provinciale 25 gennaio 1988, n. 5, sono abrogati.

Art. 12.

Interessi e rivalutazione monetaria

1. Al personale provinciale cui spettino emolumenti in dipendenza del rapporto d'impiego o della cessazione del medesimo, sono corrisposti sull'importo liquidato gli interessi legali a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di maturazione del corrispondente titolo.

2. Se la liquidazione dell'importo è subordinata alla presentazione di domanda o di documentazione anche di competenza di altri enti, il termine di novanta giorni inizia a decorrere dalla data ultima di ricevimento degli atti necessari da parte dei competenti uffici provinciali.

3. Qualora la liquidazione degli emolumenti avvenga a distanza di oltre sei mesi dalla data di maturazione del corrispondente titolo, oltre agli interessi, se dovuti, spetta in ogni caso la rivalutazione monetaria e sempreché il ritardo non sia imputabile all'interessato.

4. Qualora il diritto alla corresponsione degli emolumenti sorga in base a norma di legge con effetto retroattivo, la data di maturazione del corrispondente titolo va riferita alla data di entrata in vigore della legge, fatto salvo quanto disposto al precedente secondo comma.

Art. 13.

Commissione paritetica

1. Nel primo periodo del quarto comma dell'art. 38 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sostituito dall'art. 10 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50, dopo la parola «composta» sono aggiunte le seguenti parole: «da dieci membri: cinque designati dalla giunta stessa, dei quali uno addetto all'ufficio organizzazione e formazione del personale e cinque designati fra il personale provinciale di ruolo dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative tra il personale medesimo».

Art. 14.

Sostituzione temporanea di dirigenti

1. Al terzo comma dell'art. 8 della legge provinciale 23 giugno 1981, n. 12, integrato dall'art. 10 della legge provinciale 25 gennaio 1988, n. 5, è aggiunto il seguente periodo: «Il titolare dell'incarico dirigenziale conserva la titolarità dell'incarico medesimo per tutto il periodo di assenza per gli anzidetti motivi».

2. Il quarto comma dell'art. 8 della succitata legge provinciale 23 giugno 1981, n. 12, è sostituito dal seguente:

«4. Qualora l'assenza del titolare si protragga per un periodo superiore ad un anno, si procede a nuova nomina, ai sensi delle relative disposizioni legislative vigenti, salvo quanto disposto dal precedente terzo comma».

Art. 15.

Sostituzione temporanea dei coordinatori

1. Per ogni coordinatore di cui all'art. 10 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, la giunta provinciale può nominare un sostituto per i casi di assenza del coordinatore medesimo.

2. Le sostituzioni dei coordinatori per assenze fino a sessanta giorni non comportano alcuna modifica del trattamento economico.

3. Nel caso di sostituzione di durata superiore a sessanta giorni, l'indennità di coordinamento prevista dall'art. 48 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è corrisposta dal sessantunesimo giorno in poi al sostituto. In tal caso il coordinatore sostituito conserva la titolarità dell'incarico senza percepire l'indennità di coordinamento.

4. Qualora l'assenza del titolare si protragga per un periodo superiore ad un anno a causa di malattia o per collocamento in congedo straordinario non retribuito, si procede alla nomina di un nuovo coordinatore.

5. Qualora il titolare dell'incarico è collocato in congedo straordinario non retribuito o in posizione di aspettativa senza assegni, l'indennità di coordinamento è corrisposta al sostituto per tutto il periodo in cui non spetta al titolare.

Art. 16.

Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. All'art. 84 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

«Rapporto di lavoro a tempo parziale.

1. Nel primo comma le parole finali «a tempo definito non inferiore a venti ore settimanali» sono sostituite dalle parole «a tempo parziale con orario settimanale di lavoro pari al cinquanta per cento dell'orario previsto per il personale a tempo pieno».

2. Nei commi secondo, quarto, sesto e settimo le parole «a tempo definito» sono sostituite dalle parole «a tempo parziale».

3. L'ottavo comma è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della succitata legge provinciale ed è sostituito dal seguente comma:

«8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni di lavoro straordinario, né può fruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzioni di orario».

Art. 17.

Personale supplente

1. Il rapporto di servizio del personale supplente non viene interrotto nei casi in cui il personale sostituito fruisca di congedo ordinario, senza riprendere servizio, nei periodi compresi tra la fine dell'astensione obbligatoria e l'inizio dell'astensione facoltativa dal servizio per maternità ovvero alla fine di quest'ultima.

2. Al personale supplente viene corrisposta la normale retribuzione anche per i giorni di congedo ordinario non potuti fruire per esigenze di servizio.

3. Il secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, aggiunto per effetto dell'art. 10 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42, è abrogato.

4. L'art. 59 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è abrogato.

Art. 18.

Congedo straordinario non retribuito

1. Al primo comma dell'art. 79 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è aggiunta la seguente frase: «Il dipendente non di ruolo può fruire del predetto congedo straordinario fino ad un massimo di trenta giorni all'anno e limitatamente alla durata del rapporto di servizio».

Art. 19.

Diritto allo studio

1. A determinate categorie di personale possono essere concessi permessi retribuiti per motivi di studio fino ad un massimo di centocinquanta ore annue individuali.

2. Dette ore possono essere utilizzate annualmente in ragione del tre per cento del personale di cui al primo comma in servizio ai fini e nei limiti stabiliti dalla disciplina generale del diritto allo studio nell'ambito del pubblico impiego.

3. Con deliberazione della giunta provinciale saranno individuate le categorie di personale anzidette e stabilite le modalità di utilizzazione dei permessi, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale provinciale.

Art. 20.

Permessi e recuperi

1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.

2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere trentasei ore nel corso dell'anno.

3. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

4. Entro due mesi dalla fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate.

5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provinciale provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero delle ore non recuperate.

6. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento dell'orario di servizio ovvero per turni.

Art. 21.

Trasferimenti

1. Per i trasferimenti del personale di ruolo da uno ad altro comune sono istituite apposite graduatorie permanenti distinte per qualifiche funzionali. L'effettuazione dei trasferimenti può comportare anche il passaggio di ruolo qualora trattasi di ruoli affini.

2. Con regolamento di esecuzione saranno individuate le categorie di personale soggette alla disciplina del precedente comma, nonché stabiliti i criteri, le modalità, le condizioni ed i limiti per la formazione delle graduatorie e la concreta effettuazione dei trasferimenti.

3. Gli articoli 9 e 10 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di prima approvazione delle graduatorie di cui al primo comma.

Art. 22.

Servizio di reperibilità

1. Al fine di soddisfare particolari esigenze di funzionalità di determinati servizi provinciali è istituito il servizio obbligatorio di reperibilità del personale addetto ai predetti servizi da espletarsi al di fuori del normale orario di lavoro.

2. La reperibilità comporta per il dipendente l'obbligo di rendersi disponibile in ogni momento e di recarsi immediatamente sul posto di lavoro in caso di chiamata. Le ulteriori modalità di espletamento del servizio di reperibilità saranno stabilite con deliberazione della giunta provinciale.

3. I turni di servizi di reperibilità non possono, di norma, superare la durata di sei giorni nell'arco di un mese.

4. Al dipendente obbligato al servizio di reperibilità compete l'indennità di cui alla lettera g) del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, in rapporto alla durata del servizio stesso.

Art. 23.

Visite mediche di controllo

1. Il secondo comma dell'art. 80 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è sostituito dal seguente:

«2. L'amministrazione può in ogni momento provvedere agli opportuni accertamenti sanitari. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per infermità sono effettuate dalle unità sanitarie locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento».

Art. 24.

Libretto sanitario

1. È istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori che operano in ambienti insalubri visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.

2. Il personale di cui al precedente primo comma sarà individuato con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 25.

Accertamenti in materia di sicurezza, di igiene e salubrità del lavoro

1. Le visite preventive ed i controlli periodici connessi con attività esposte a rischio, in particolare dall'uso continuo di videoterminali, nonché i collaudi e le verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture dell'amministrazione provinciale sono effettuati dai competenti organismi ed uffici pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 26.

Personale forestale divenuto inabile al servizio esterno

1. L'art. 17 della legge provinciale 11 aprile 1979, n. 4, è sostituito dal seguente:

«1. Il personale appartenente al ruolo speciale dei sottufficiali e guardie del corpo forestale provinciale, divenuto inabile al servizio forestale esterno per infermità o ferite riportate, può, a domanda e previo parere del consiglio per l'organizzazione e il personale, essere trasferito in altri ruoli, purché fisicamente idoneo all'espletamento delle relative mansioni. L'inquadramento in altri ruoli può essere disposto, occorrendo, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.

2. Ai fini dell'inquadramento in altri ruoli la posizione dei sottufficiali è equiparata alla quinta qualifica funzionale e quella di guardia scelta e guardia alla quarta qualifica funzionale.

3. Al personale trasferito nei nuovi ruoli dovrà essere, in ogni caso, assicurato nella nuova qualifica funzionale di inquadramento un trattamento economico almeno pari a quello percepito a titolo di stipendio, indennità provinciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità integrativa speciale nella qualifica funzionale di provenienza.

4. Al personale medesimo è inoltre conservato a titolo di assegno personale pensionabile l'importo dell'indennità mensile pensionabile in godimento all'atto del trasferimento, riassorbibile a seguito di futuri miglioramenti economici di carattere generale. Cessa la corresponsione di tutte le altre indennità e compensi previsti per il personale appartenente al ruolo speciale dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale provinciale».

Art. 27.*Consiglio per l'organizzazione e il personale*

1. All'art. 16 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Nel secondo comma, lettera d), la dizione «eletti direttamente dal personale provinciale di ruolo» è sostituita dalla dizione «designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale provinciale».

2. Il terzo comma è sostituito dal seguente:

«3. Le designazioni dei rappresentanti del personale devono pervenire alla segreteria della giunta provinciale entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente detto termine, i rappresentanti del personale sono nominati direttamente dalla giunta provinciale».

3. Al quarto comma sono aggiunte le seguenti frasi: «Qualora uno dei membri di diritto appartenga al gruppo linguistico ladino e la composizione proporzionale del consiglio per l'organizzazione ed il personale non consenta la nomina di un rappresentante del personale appartenente a detto gruppo linguistico, i posti degli otto rappresentanti del personale sono proporzionalmente attribuiti agli altri due gruppi linguistici. In assenza di membri di diritto appartenenti al gruppo linguistico ladino, un rappresentante del personale deve in ogni caso appartenere a detto gruppo linguistico».

4. Il decimo comma è sostituito dal seguente:

«10. Qualora vengano trattati affari particolari concernenti personale il cui stato giuridico e trattamento economico è regolato da normative speciali, alle riunioni del consiglio per l'organizzazione e il personale partecipano, senza diritto di voto, i rispettivi dirigenti sempre che questi non siano già membri a pieno titolo del consiglio stesso».

Art. 28.*Organi competenti in materia disciplinare*

1. Il primo comma dell'art. 70 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è sostituito dal seguente:

«1. Tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione provinciale, esclusa la censura e la multa, sono adottati con deliberazione motivata della giunta provinciale, dopo aver sentito per il personale senza incarichi dirigenziali di direttore generale e di direttore di ripartizione ed equiparati il parere della commissione di disciplina sulla sanzione da infliggere. Per il personale di cui all'art. 51 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e per quello con incarico dirigenziale di direttore generale e di direttore di ripartizione ed equiparati la giunta provinciale funge anche in veste di commissione di disciplina ed adotta con propria deliberazione motivata i relativi provvedimenti disciplinari, esclusa la censura».

2. Il secondo comma dell'art. 72 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è sostituito dal seguente:

«2. Il provvedimento è adottato con deliberazione della giunta provinciale, sentita la commissione di disciplina per il personale che non ricopra incarichi dirigenziali di direttore generale e di direttore di ripartizione ed equiparati e non rivesta le qualifiche di cui all'art. 51 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11».

3. Nel secondo comma, lettera c), dell'art. 65 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, come sostituito dall'art. 17 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50, le parole «all'ispettorato al personale» sono sostituite con le parole «al capo del personale».

4. Nell'ultimo comma dell'art. 82 e nel secondo comma dell'art. 84 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, le parole «all'ufficio del personale» sono sostituite dalle parole «al capo del personale».

Art. 29.*Istituzione commissione*

1. In seno all'ispettorato del personale è istituita una commissione composta da sei membri di cui tre in rappresentanza dell'amministrazione provinciale e tre in rappresentanza del personale. Questi ultimi sono designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative tra il personale provinciale.

2. La commissione:

a) provvede alla formazione delle graduatorie permanenti per i trasferimenti di cui all'art. 21 della presente legge;

b) provvede alla formazione delle graduatorie permanenti per la provvisoria copertura di posti vacanti negli organici;

c) può inoltre esprimere eventuali pareri o formulare proposte in merito alle seguenti materie concernenti esclusivamente il personale non insegnante delle scuole:

organizzazione del lavoro;

formazione e aggiornamento professionale;

compenso incentivante e lavoro straordinario;

distacchi o assegnazioni provvisorie per la copertura di posti vacanti.

3. La commissione è nominata con deliberazione della giunta provinciale per la durata della legislatura.

4. Qualora da parte delle organizzazioni sindacali non pervenga, entro trenta giorni dalla richiesta, la proposta congiunta dei rappresentanti del personale da nominarsi in seno alla commissione, provvederà alla relativa scelta direttamente la giunta provinciale.

5. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione nella provincia di Bolzano, fatta salva la possibilità che uno dei membri possa appartenere al gruppo linguistico ladino.

6. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato addetto all'ispettorato del personale appartenente alla sesta qualifica funzionale o qualifica funzionale superiore.

Art. 30.*Aumento dotazioni organiche*

1. Per sopperire alle maggiori esigenze di personale nelle singole strutture organizzative derivanti dall'applicazione di varie leggi provinciali, nonché da nuove competenze attribuite alla Provincia con recenti norme di attuazione dello statuto speciale di autonomia sono aumentate le dotazioni organiche dei sottoelencati ruoli come di seguito indicato:

a) ruolo amministrativo:

n. 6 posti nella ottava qualifica funzionale;

n. 5 posti nella settima qualifica funzionale;

n. 36 posti nella sesta qualifica funzionale;

n. 42 posti nella quarta qualifica funzionale;

n. 6 posti nella seconda qualifica funzionale;

b) ruolo speciale dei servizi tecnici:

n. 3 posti nella ottava qualifica funzionale;

n. 11 posti nella sesta qualifica funzionale;

n. 7 posti nella quarta qualifica funzionale;

n. 7 posti nella terza qualifica funzionale;

c) ruolo speciale dei servizi agrari:

n. 3 posti nella quarta qualifica funzionale;

d) ruolo speciale dei servizi forestali:

n. 3 posti nella ottava qualifica funzionale;

n. 1 posto nella sesta qualifica funzionale;

e) ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale in lingua italiana:

n. 1 posto nella sesta qualifica funzionale;

n. 2 posti nella quarta qualifica funzionale;

f) ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale in lingua tedesca:

n. 1 posto nella ottava qualifica funzionale;

n. 1 posto nella sesta qualifica funzionale;

n. 1 posto nella quarta qualifica funzionale;

n. 2 posti nella seconda qualifica funzionale.

2. I posti di cui alle lettere e) ed f) sono recati in aumento nelle piante organiche, rispettivamente della sovrintendenza scolastica e dell'intendenza scolastica per la scuola in lingua tedesca.

Art. 31.

Prove di esame

1. All'art. 5 della legge provinciale 11 agosto 1988, n. 30, è aggiunto il seguente quarto comma:

«4. A parità di merito hanno la precedenza in graduatoria i candidati che abbiano prestato servizio, per almeno un anno, presso un corpo volontario dei vigili del fuoco o presso una squadra antincendi aziendale e frequentato con profitto un corso di istruzione e di addestramento per vigili del fuoco oppure siano in fase di prestazione o abbiano già prestato servizio militare di leva presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Art. 32.

Disposizioni concernenti il personale addetto all'addestramento professionale nell'agricoltura e nell'economia domestica rurale

1. Il personale addetto all'addestramento professionale nell'agricoltura e nell'economia domestica rurale ai sensi della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, comprende le seguenti categorie:

- a) personale direttivo;
- b) personale insegnante;
- c) personale educativo.

2. La categoria del personale direttivo comprende le seguenti funzioni:

- a) direttore dell'ispettorato per l'addestramento professionale nell'agricoltura;
- b) direttore di una scuola dell'addestramento professionale agricolo o di economia domestica rurale.

3. La categoria del personale insegnante comprende le seguenti funzioni:

- a) insegnanti laureati;
- b) insegnanti laureati con specializzazione per portatori di handicaps;
- c) insegnanti diplomati e tecnici;
- d) insegnanti diplomati e tecnici con specializzazione per portatori di handicaps;
- e) istruttori tecnici.

4. La categoria del personale educativo comprende:

- a) educatori in convitto con laurea;
- b) educatori in convitto con diploma di maturità.

5. Le qualifiche funzionali, i relativi organici ed i livelli retributivi corrispondenti sono stabiliti nella tabella A) annessa alla presente legge. La tabella A) sostituisce le tabelle dell'organico approvate con legge provinciale 28 maggio 1976, n. 21, articoli 1 e 8.

6. L'art. 9 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Il personale addetto alla formazione professionale nell'agricoltura è tenuto a prestare servizio con il carico orario di servizio di cui all'art. 44 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni. Per quanto concerne l'obbligo di insegnamento si applica quanto previsto negli articoli 12, 13 e 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento addetto alla formazione professionale, approvato con d.p.g.p. 14 maggio 1980, n. 15, e successive modifiche e integrazioni.

2. Agli effetti del calcolo numerico delle ore settimanali di servizio alle ore di insegnamento teorico e pratico si applicano le sopravvalutazioni di cui all'ultima parte dell'art. 15, comma 6, del testo unico citato nel comma 1.

3. Per il personale che per motivi di servizio sia tenuto a prestare lavoro straordinario si applica quanto contenuto nell'art. 14 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, e successive modifiche e integrazioni».

7. Per quanto non disposto diversamente con il presente articolo, nonché con le leggi provinciali 27 novembre 1967, n. 15, 22 luglio 1968, n. 13, 10 gennaio 1973, n. 3, 28 maggio 1976, n. 21, e 17 agosto 1979, n. 11, al personale addetto all'addestramento professionale nell'agricoltura e nell'economia domestica rurale si applica la normativa provinciale vigente per il personale addetto alla formazione professionale.

NORME TRANSITORIE

Art. 33.

Validità delle graduatorie concorsuali

1. La disposizione di cui al precedente art. 3 è estesa alle graduatorie dei concorsi non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.

Inquadramento nella quarta qualifica funzionale

1. Il personale dell'ispettorato del lavoro, a suo tempo assunto nella qualifica funzionale nel ruolo statale con la qualifica e le mansioni di autista ed in seguito transitato nei ruoli provinciali con inquadramento nella corrispondente qualifica funzionale, in base al disposto della legge provinciale 14 giugno 1983, n. 16, tuttora addetto a mansioni di autista ed in possesso di patente di guida non inferiore alla categoria «C», è inquadrato nella quarta qualifica funzionale del ruolo speciale dei servizi tecnici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge provinciale 25 gennaio 1988, n. 5.

Art. 35.

Inquadramento in ruolo del personale provvisorio

1. Gli agenti tecnici, i commessi-custodi, i commessi, i bidelli e gli inservienti provvisoriamente per la copertura di posti vacanti nei rispettivi ruoli, nonché i bidelli provvisori assunti, ai sensi dell'art. 18 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nei rispettivi ruoli con effetto dalla stessa data, entro i limiti dei posti vacanti nei ruoli medesimi, previo superamento di un esame di idoneità da sostenersi secondo le modalità che verranno stabilite con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 36.

Concorso interno riservato al personale assunto e pagato a lista paga

1. Ai fini dell'immissione in ruolo la giunta provinciale è autorizzata ad indire un concorso per esame di idoneità, riservato al personale a suo tempo assunto e pagato a lista paga, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che di fatto svolga da almeno cinque anni mansioni impiegate proprie della quarta qualifica funzionale, purché il personale medesimo sia in possesso dei prescritti requisiti, prescindendo dai limiti di età.

2. In sede di eventuale nomina in ruolo il servizio in precedenza prestato con le suddette mansioni è riconosciuto per intero ad ogni effetto.

3. Il programma e le modalità di svolgimento del concorso saranno stabiliti con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 37.

Abrogazione norme

1. Le disposizioni di cui alla lettera i) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 11 agosto 1988, n. 30, sono abrogate.

Art. 38.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 400 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1988 ed in lire 3.750 milioni all'anno, a partire dal 1989 si provvede:

a) per l'anno 1988, mediante riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11 della legge provinciale 22 marzo 1988, n. 9, e del relativo accantonamento nel fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 2 dell'allegato n. 3 al bilancio);

b) per gli anni 1989 e 1990, mediante corrispondenti quote dello stanziamento previsto per il biennio 1989-1990 alla Sezione I, Settore I.2, lettera b.1) del bilancio pluriennale della Provincia;

c) per gli anni successivi, con le disponibilità dei relativi bilanci provinciali.

Art. 39.

Variazione al bilancio 1988

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(*Omissis*).

Art. 40.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 7 dicembre 1988

MAGNAGO

Visto, il Commissario di Governo per la Provincia: URZI.

TABELLA A

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL'AGRICOLTURA.

N. posti	Qualifica	Livello funzionale
<i>Personale insegnante</i>		
20	Insegnante laureato	VII-VIII
1	Insegnante laureato per soggetti portatori di handicaps.	VII-VIII
70	Insegnante diplomato, tecnico.	VI
2	Insegnante diplomato, tecnico per soggetti portatori di handicaps.	VI
15	Istruttore tecnico	V
<i>Personale educativo</i>		
4	Educatore in convitto con laurea.	VII-VIII
8	Educatore in convitto con diploma di maturità.	VI

LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 55.

Modifiche alla normativa sul commercio: legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 «Disciplina del commercio»; legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7 «La nuova disciplina del commercio ambulante»; legge provinciale 13 novembre 1986, n. 27 «Credito al commercio».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 57 del 20 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nell'art. 16, comma 7, della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, le parole «può ordinare» sono sostituite dalla parola «ordina».

Art.

1. Nell'art. 23 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, il periodo «l'autorizzazione è revocata dal sindaco, previa diffida, qualora il titolare» è sostituito dal seguente: «l'autorizzazione è revocata dal sindaco qualora il titolare».

Art. 3.

1. Il primo comma dell'art. 24 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, è sostituito dal seguente:

«1. Contro i provvedimenti del sindaco è ammesso ricorso gerarchico improprio alla giunta provinciale».

Art. 4.

1. L'art. 9 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7, è sostituito dal seguente:

«1. Contro i provvedimenti del sindaco di diniego, ritiro temporaneo e revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante è ammesso ricorso gerarchico improprio alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla notifica».

Art. 5.

L'art. 6 della legge provinciale 13 novembre 1986, n. 27, è sostituito dal seguente:

«Forma e misura del contributo e limiti minimi e massimi della spesa ammessa»

1. Per le domande relative alle iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b):

a) qualora la spesa ammessa non superi il limite da determinarsi con deliberazione della giunta provinciale, il contributo viene corrisposto in soluzione unica direttamente al richiedente, nella misura minima del 15% della spesa ammissibile;

b) qualora la spesa ammessa superi il limite di cui alla precedente lettera a), il contributo viene corrisposto in rate semestrali per la durata di 5 anni e nella misura minima del 5% annuo della spesa ammessa.

2. La misura minima del contributo di cui al comma 1 può essere aumentata con deliberazione della giunta provinciale, fino ad un massimo rispettivamente del 30% per il contributo in soluzione unica, del 9% per il contributo rateale, in relazione all'andamento dei tassi del mercato creditizio ed a situazioni di particolare difficoltà nel settore commerciale.

3. I limiti minimo e massimo della spesa ammessa sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale e possono essere differenziati in relazione ai diversi tipi di attività di cui all'art. 2. Il minimo di spesa non può essere inferiore a lire 5 milioni.

4. Per i gruppi di acquisto costituiti, anche sotto forma di consorzi, da soli dettaglianti o da soli grossisti le misure del contributo, di cui al comma 1 sono aumentate del 30% rispetto a quelle fissate dalla giunta provinciale e comunque non oltre i massimali di intervento di cui al comma 2.

5. Qualora le iniziative di cui all'art. 3 vengano attuate mediante operazioni di locazione finanziaria, anche a mezzo di contratto di usufrutto, il contributo viene corrisposto direttamente al richiedente.

6. Per le iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), viene corrisposto un contributo fino al 50% della spesa ammessa».

Art. 6*Clausola d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 7 dicembre 1988

MAGNAGO

Visto, il Commissario del Governo per la Provincia: URZI.

89R0249

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartoleria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudiceca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivenditori generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartoleria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BAITAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
A. ENZIAN 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Sec. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartoleria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garciato, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartoleria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartoleria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartoleria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Anfessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria DEPTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via del Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele,
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCIO
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **CRISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartoleria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via M. estranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria GARDI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 43
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 40/47
Libreria Profie SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milie, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalotti, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tiliers, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFÌ & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.900
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1989.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti	☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni	☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni	☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.